Dario Dongo

1169 PENE

REG. UE 1169/11.
Notizie sui cibi, controlli e sanzioni

GIFT
GREAT ITALIAN FOOD TRADE

Dario Dongo

1169 PENE

REG. UE 1169/11.
Notizie sui cibi, controlli e sanzioni

GIFT®
Great Italian Food Trade

Copyright GIFT - Great Italian Food Trade
Marzo 2018

Artwork di copertina: Christian Cornia © Christian Cornia 2018

Coordinamento editoriale: Marta Strinati

Composizione grafica e digitale: Marco Pigliapoco

ISBN: 978-88-942004-3-0

È autorizzata la diffusione, citando l'autore Dario Dongo
e il sito dell'editore www.greatitalianfoodtrade.it

Per informazioni: greatitalianfoodtrade@gmail.com

e-book disponibile

Sommario

PREFAZIONE 7

PREMESSA 9

INTRODUZIONE 11

- *FOCUS* - Frode in commercio ed etichette alimentari, i casi atipici 13

PARTE I - D.lgs. 231/17, attuazione reg. UE 1169/11 15

TITOLO I - Principi generali 17

- Campo di applicazione (art. 1) 17
- Definizioni, operatori responsabili (art. 2) 18

TITOLO II - Sanzioni 21

CAPO I - Criteri generali e responsabilità 21

- Pratiche leali d'informazione (art. 3) 21
- Obblighi informativi degli operatori (art. 4) 22
- *FOCUS* - Allergeni, informazione B2B 25

CAPO II - Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme generali 27

- Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme generali (art. 5) 27
- Allergeni 27
- Altre informazioni obbligatorie 28
- *FOCUS* - Denominazione dell'alimento 29

- *FOCUS* - Lista ingredienti, ABC 31
- *FOCUS* - Dichiarazione nutrizionale, le norme da applicare 34
- Leggibilità e campo visivo (art. 6) 37
- Vendita a distanza (art. 7) 37
- *FOCUS* - *Ecommerce*, quali responsabilità 39

CAPO III - Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme specifiche 43

- Denominazione alimento (art. 8) 43
- Lista ingredienti (art. 9) 44
- Allergeni (art. 10) 45
- Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) e quantità netta (art. 11) 46
- TMC, data di scadenza e di congelamento (art. 12) 48
- Paese d'origine o luogo di provenienza (art. 13) 49
- Titolo alcolometrico (art. 14) 51
- Dichiarazione nutrizionale (art. 15) 52
- *FOCUS* - Allergeni, le Linee guida della Commissione europea 52

CAPO IV - Violazioni sulle informazioni volontarie relative agli alimenti 55

- Informazioni volontarie, violazioni (art. 16) 55
- *FOCUS* - *Free from* in etichetta, l'ABC 56

TITOLO III - Adeguamento delle norme nazionali sull'informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, e relative sanzioni 59

CAPO I - Norme nazionali, adeguamento 59

- Lotto o partita di prodotti, identificazione (art. 17) 59
- *FOCUS* - Lotto e TMC o data di scadenza 61

- Distributori automatici (art. 18) 62
- Alimenti non preimballati (art. 19) 63
- *FOCUS* - Allergeni. Regole e sanzioni per *catering*, mense, bar, pubblici esercizi 66
- Vendita B2B a soggetti diversi dalle collettività (art. 20) 68
- *FOCUS* - Reg. (UE) n. 1169/11, quali notizie sull'imballo esterno? 69

CAPO II - Norme nazionali, sanzioni 71
- Lotto, sanzioni (art. 21) 71
- Distributori automatici, pene (art. 22) 72
- Alimenti non preimballati e cibi offerti dalle collettività, sanzioni (art. 23) 72
- Cessioni tra operatori diversi precedentemente alla vendita al consumatore (B2B) o alle collettività, pena (art. 24) 73

TITOLO IV - Disposizioni finali 75
- Mutuo riconoscimento (art. 25) 75
- Autorità competenti (art. 26) 75
- Procedure per le irrogazioni delle sanzioni (art. 27) 77
- Periodo transitorio (art. 28) 80
- Abrogazioni (art. 30) 80
- Entrata in vigore (art. 31) 81
- Sanzioni edittali, osservazioni conclusive 82

PARTE II - Nutrition & Health Claims, d.lgs. 27/2017 85
- *FOCUS* - *Nutrition & Health Claims*, le regole in sintesi 91
- *FOCUS* - Indicazioni nutrizionali comparative 94

PARTE III - Sede dello stabilimento, d.lgs. 145/2017 97
- Campo di applicazione 99

- Sede e indirizzo dello stabilimento 101
- Controlli e sanzioni 103
- Prospettive e incertezze 104

PARTE IV - Controlli pubblici ufficiali 105

- Informazione al consumatore e sicurezza alimentare, la questione allergeni 107
- Altre informazioni di rilievo sanitario 109
- Informazione e controlli sanitari, le sanzioni da applicare 111
- Reg. CE 882/04, reg. UE 2017/625, le misure opportune 113

PARTE V - Il provvedimento sanzionatorio 115

- Elementi essenziali del provvedimento sanzionatorio 117
- Accesso agli atti 118
- Nullità e annullabilità del provvedimento 119
- Violazione di legge 120
- Criteri di commisurazione delle sanzioni amministrative 121
- L'istituto della continuazione 122

PARTE VI - Origine latte, pasta, riso, pomodoro. I decreti effimeri 123

- Origine latte, il DM 9.12.16 126
- Origine latte, i punti deboli da ricordare 128
- Origine grano e semola nella pasta, DM 26.7.17 130
- Origine pasta, i punti deboli da ricordare 131
- Origine riso, DM 26.7.17 133
- Origine riso, le questioni da affrontare 134
- Origine pomodoro, DM 16.11.17 137

TABELLE 141

Prefazione

Dario Dongo è persona di grandi risorse umane e professionali. L'opera che qui mi onoro di presentare ne è l'ultima dimostrazione. A convalida della incondizionata ammirazione che tutti noi, addetti ai lavori sull'accidentato terreno della 'questione alimentare', gli tributiamo da sempre.

Strana genia di 'addetti' la nostra di tecnici e giuristi che, pur distinti per cultura professionale, siamo accomunati nell'impegno di mettere sullo stesso piano valutativo codici e pandette sempre in bilico nell'interpretazione della norma da applicare al caso concreto.

'1169 pene' è l'allettante titolo dell'opera dell'amico Dario che - con l'ovvio riferimento al reg. UE 1169/2011 - riferisce su controlli e sanzioni. Impreziosita da 'notizie' riportate nelle note esplicative, diffuse con numerosi richiami ad altri suoi preziosi articoli in un testo di ben 172 pagine.

È opportuno sottolineare, nell'esiguo spazio concesso alla canonica prefazione, alcune delle parti dell'opera che ritengo salienti:

- il criterio di attribuzione della responsabilità legato alla titolarità del marchio,

- la responsabilità in capo al distributore, all'ingrosso come al dettaglio, di fornire '*alimenti di cui conosce o presume la non conformità*' alle norme europee e nazionali (anche per le vendite *online*),

- l'opportunità che ne deriva di sottoporre a revisione i sistemi di qualità della GDO, i quali devono comprendere opportuni criteri di verifica della *compliance* delle etichette di tutti gli alimenti esposti in vendita.

L'ultima annotazione - non per importanza - riguarda la cura dell'Autore nella ricognizione dei testi preesistenti, percorrendo labirinti impossibili senza l'ausilio del proverbiale filo di Arianna offertoci dalla sua sperimentata professionalità. In virtù di essa ricorre alla mente quel che Padre Dante fa dire di Stazio a Virgilio:

'Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte.'

Antonio Neri
Direttore di ALIMENTA,
Commentario tecnico-giuridico della produzione agroalimentare

Premessa

A volte tornano, fortunatamente. Dopo le regole le sanzioni e così, la Legalità perduta.

I migliori auguri vanno a tutti, dalla fattoria alla tavola, affinché il diritto dei consumatori a identificare i valori dei cibi possa divenire realtà.

E un'esortazione - agli operatori delle autorità di controllo - a fare come sempre il loro meglio.

Questo breve scritto è dedicato a chi ha bisogno di notizie sicure sui cibi, i consumatori allergici. A chi lo riterrà si propone di eseguire una donazione, anche simbolica, a *Food Allergy Italia*.

La materia in esame è in continuo sviluppo, a livello normativo e di interpretazione. Aggiornamenti continui sono disponibili sui siti che ho fondato per condividere la conoscenza su questi temi, GIFT https://www.greatitalianfoodtrade.it/ e FARE https://www.foodagriculturerequirements.com/

Buona lettura, buon lavoro

Dario

Introduzione

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 - recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento UE 1169/11 (*Food Information Regulation*, FIR) e della direttiva 91/2011/UE, c.d. direttiva lotto[1] - entra in vigore il 9 maggio 2018. Il decreto abroga la quasi totalità delle norme contenute nel d.lgs. 109/92 e successive modifiche, fatte salve quelle che attengono all'obbligo di citare la sede dello stabilimento - di produzione o, se diverso, di confezionamento - sulle etichette degli alimenti prodotti e venduti in Italia.[2] Introduce inoltre alcune prescrizioni sulle notizie da riferire in occasione della vendita di alimenti sfusi e preincarti, nonché della somministrazione di cibi e bevande da parte delle collettività (es. bar, ristoranti e pubblici esercizi, mense e *catering*).

Le sanzioni introdotte dal d.lgs. 231/17 sono soltanto di natura amministrativa, nel rispetto dei limiti imposti al governo mediante la legge delega.[3] È in ogni caso fatta salva l'ipotesi che

---

[1] Il testo del decreto, pubblicato l'8.2.18 in Gazzetta Ufficiale, è disponibile su http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-08&atto.codiceRedazionale=-18G00023&elenco30giorni=true

[2] L'obbligo di indicare la sede dello stabilimento (di produzione o, se diverso, di confezionamento, è stato reintrodotto in Italia mediante d.lgs. 145/17, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/07/17G00158/sg

[3] Il d.lgs. 231/17 è stato infatti emanato sulla base di apposita delega conferita al governo '*ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170*'. Per approfondi-

le fattispecie in esso considerate possano configurare ipotesi di reato.[4] Avendo riguardo, in particolare, ai delitti puniti dal codice penale agli articoli 515-517bis.[5]

Gli importi delle sanzioni amministrative contemplate dal decreto variano tra un minimo di 500 e un massimo di 40.000 euro, entro cinque scaglioni individuati sulla base della gravità delle diverse violazioni. Fatta salva la possibilità di ridurre le pene fino al 33,3% (un terzo), allorché comminate a micro-imprese (con fatturato o bilancio inferiore a 2 milioni di euro, e meno di 10 dipendenti), e l'obbligo di diffida preventiva - in luogo della sanzione - in occasione del primo illecito riscontrato dalle autorità pubbliche di controllo.

L'intera filiera agroalimentare, *from the farm to the fork*, è interessata da questa normativa. Un settore ampio e variegato che esprime complessivamente, in Italia, il 13,2% dell'occupazione e l'8,7% del PIL. 1.417.000 imprese operative in numerosi settori, dalla produzione agricola primaria alla trasformazione, fino alla distribuzione e somministrazione degli

---

menti, si veda l'articolo legge di delegazione europea 2015'

[4] Riserva espressa di applicazione della legge penale è riferita, nel d.lgs. 231/17, agli articoli 3, 4, 5, 7, 8.1, 11, 12.3, 13.1, 16, 22.2, 23.2

[5] Si riferisce ai delitti di frode in commercio (art. 515 codice penale), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517). Con le aggravanti di cui al successivo articolo 517-bis ('*se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti*'). Senza dimenticare i delitti di cui agli articoli 444 e 452 del codice penale (commercio di sostanze alimentari nocive, punito anche a titolo di delitto colposo) e il reato contravvenzionale di cui all'articolo 5 della legge 283/1962

alimenti ad almeno 61 milioni di residenti e 403 milioni di turisti (dati Istat 2016). Aziende agricole e importatori, industrie e imprese di trasformazione, grossisti, distribuzione tradizionale e moderna, *ecommerce*, pubblici esercizi, ristoranti e *take-away*, mense e *catering.*

FOCUS - Frode in commercio ed etichette alimentari, i casi atipici

La frode in commercio (articolo 515 codice penale), come è ben noto agli addetti ai lavori, è il delitto che corrisponde all'illecito civilistico del c.d. '*aliud pro alio'*. La vendita cioè di un prodotto (o servizio) obiettivamente diverso, e di minor valore, rispetto a quello promesso. È palese nella vendita di alimenti contraffatti, ma può configurarsi anche in alcuni casi atipici, come quelli di seguito citati:

1) Denominazione legale, non-conformità

Uno dei casi più frequenti di frode in commercio è quello di vendita di alimenti che non rispondano – nella composizione e modalità di preparazione, nelle caratteristiche chimico-fisiche o nelle proprietà organolettiche – ai criteri definiti da apposite normative (europee o nazionali) per l'impiego della denominazione legale invece utilizzata. L'ipotesi più ricorrente è quella di miscele di oli d'oliva vergini e raffinati venduti come extra-vergini, ma la casistica può estendersi fino ad alcuni prodotti dolciari da forno e a quelli di salumeria che non rispondano ai requisiti stabiliti, rispettivamente, nei decreti interministeriali del 22.7.05 e 21.9.05.

2) Omissione di ingredienti dall'elenco obbligatorio

L'incompletezza della lista degli ingredienti integra di per sé una violazione amministrativa specifica. Può tuttavia configurarsi una frode in commercio, laddove l'omissione risulti funzionale ad attribuire al prodotto un valore superiore rispetto a quello effettivo. A maggior ragione ove a ciò si accompagnino false dichiarazioni del tipo *'free from…'* (es. senza conservanti, in un prodotto che invece li contenga senza tuttavia citarli in elenco).

Giova inoltre sottolineare un altro rischio di illecito penale legato alla incompletezza della lista degli ingredienti, che ricorre nel caso di mancata citazione della presenza di ingredienti allergenici (lesioni o omicidio colposo, in ipotesi di reazione patologica di consumatori vulnerabili).

3) Citazione in etichetta di ingredienti diversi da quelli utilizzati. **Idem c.s.**

Vale la pena annotare che, in tutti i casi in cui il 'valore percepito' dell'ingrediente falsamente riportato in etichetta sia maggiore di quello delle diverse materie prime impiegate, la prova del delitto di frode è pressoché invincibile. Un esempio su tutti, la falsa dichiarazione d'impiego di olio extra vergine di oliva in un prodotto da forno invece realizzato con olio di sansa, o di semi oleaginosi.

4) Ingrediente caratterizzante, mancata o mendace dichiarazione della quantità

Corre l'obbligo, da oltre vent'anni, di specificare la quantità dell'ingrediente che caratterizza il prodotto in quanto citato in etichetta o pubblicità (es. tartufo in un olio aromatizzato al tartufo) o comunque generalmente associato alla categoria di prodotto (es. mandorle nel torrone).

La mancata indicazione della quantità dell'ingrediente caratterizzante (da esprimersi in termini percentuali rispetto alla quantità totale delle materie prime immesse) è punita con sanzione amministrativa specifica. A meno che, come nel caso di dichiarazione mendace ovvero nel caso di seguito esposto, possa evincersi l'intenzione di frodare il consumatore, offrendo una merce di valore effettivamente inferiore.

5) Lista ingredienti, variazione dell'ordine ponderale

Qualora gli ingredienti non siano riportati in fedele ordine decrescente di peso – in particolare, quando da ciò derivi una falsa rappresentazione di maggior pregio della composizione dell'alimento – può configurarsi il delitto di frode in commercio.

Anche in tal caso, come in quello di cui al superiore punto 2, l'obiettiva discordanza dei valori – ponderali ed economici - costituisce prova quasi invincibile.

6) Origine fallace

Sono ricorrenti le contestazioni del delitto di frode in commercio in relazione a geo-referenziazioni non veritiere. Al riguardo, è d'uopo tuttavia tenere ben distinti i concetti di *origine* dell'alimento (vale a dire, il luogo ove il prodotto ha subito la sua ultima trasformazione sostanziale) e *provenienza* delle materie prime.

Parte I - D.lgs. 231/17, attuazione reg. UE 1169/11

TITOLO I - Principi generali

Campo di applicazione (art. 1)

Le sanzioni amministrative introdotte dal decreto attengono alle violazioni delle norme in tema di informazione al consumatore sui prodotti alimentari, di cui al reg. UE n. 1169/2011 (*Food Information Regulation*, FIR) e alla direttiva 2011/91/UE.[1] Con riserva di applicazione della legge penale.[2]

Sono fatte salve le sanzioni specificamente previste per le violazioni del regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute, c.d. *Nutrition & Health Claims.*[3]

Resta, altresì, impregiudicata la competenza dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (*Antitrust*), che vigila sul rispetto del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005).[4]

---

[1] Dir. 91/2011/UE '*relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare*', c.d. direttiva lotto

[2] V. superiore Nota 5

[3] Cfr. reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche. Per il relativo quadro sanzionatorio, si veda la Parte II del presente testo. V. anche articolo su https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/nutrition-health-claims-sanzioni-in-italia-in-vigore-dall-1-aprile-2017

[4] Vedi articolo 'Antitrust, i casi affrontati dall'Authority negli ultimi 9 anni nel settore alimentare' su https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/antitrust-rassegna-alimentare

Definizioni, operatori responsabili (art. 2)

Per le definizioni applicabili viene fatto rinvio al reg. UE 1169/11, articolo 2. Altresì dicasi per l'operatore responsabile di veridicità e completezza delle informazioni, che è:

- quello '*con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o,*
- *se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;*
- *è, altresì, individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato'.*[5]

Il criterio di attribuzione della responsabilità è perciò legato alla titolarità del marchio, o comunque alla riconducibilità dell'alimento a un soggetto - che può essere, a seconda dei casi, il produttore o confezionatore, il distributore o l'importatore, il pubblico esercente - il quale deve appunto garantire la correttezza delle notizie fornite.

La sede dello stabilimento di produzione (o, se diversa, di confezionamento) è altresì doverosa - ai sensi del d.lgs 145/2017 - sulle etichette dei prodotti realizzati e destinati alla vendita in Italia. Tale notizia può peraltro venire omessa qualora la confezione riporti il marchio di identificazione o bollo sanitario, obbligatori rispettivamente sulle carni e alcuni prodotti di origine animale. Non è viceversa obbligatorio indicare il nome o la ragione sociale del produttore e/o confezionatore, quando il prodotto venga pre-

[5] Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 8

sentato con il marchio di altri (es. *private label* del distributore).[6]

Al distributore è in ogni caso vietato fornire - all'ingrosso, come al dettaglio - '*alimenti di cui conosce o presume la non conformità*' alle norme europee e nazionali sull'informazione al consumatore (reg. UE 1169/11, art. 8.3). Laddove l'etichetta difetti di un'informazione obbligatoria (ai sensi del FIR, articoli 9 e 10) - ovvero le notizie siano false, o ingannevoli - il distributore assume responsabilità della sua esposizione in vendita ed è perciò soggetto a sanzione da parte dell'autorità di controllo. Anche nella ipotesi in cui i prodotti fuorilegge siano venduti a marchio del produttore o confezionatore, o dell'importatore.

La responsabilità concorrente del distributore[7] va quindi considerata con attenzione, nella distribuzione moderna come in quella *online*. A maggior ragione in quanto il *Food Information Regulation* espressamente richiama la sua '*qualità di professionista*'. Vale a dire che diligenza, prudenza e perizia devono venire improntate alla miglior scienza ed esperienza applicabile al settore. Potendosi anche configurare, in difetto, ipotesi di concorso nei reati commessi dai loro fornitori. A titolo di colpa (per vendita di sostanze alimentari nocive, ex art. 452 c.p.) ovvero di dolo eventuale (nei delitti di frode, per consapevole accettazione del rischio e inevitabile partecipazione agli illeciti profitti).

---

[6] V. articoli su www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-dello-stabilimento-in-vigore, www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-su-prodotti-esteri, https://www.foodagriculturerequirements.com/sede-stabilimento-anche-per-lexport-risponde-lavvocato-dario-dongo

[7] Si veda l'articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/le-responsabilita-della-gdo

Ne deriva l'opportunità di revisione dei sistemi di qualità della GDO, che dovrebbero comprendere criteri puntuali di verifica della *compliance* delle etichette di *tutti* gli alimenti esposti in vendita. Oltre ad apposite procedure di gestione crisi, con immediata segregazione dei prodotti sui quali emerga sospetto di illiceità delle informazioni rivolte al consumatore (alla stregua delle ipotesi di non-conformità ai requisiti di sicurezza alimentare, ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 19). Senza trascurare l'opportunità di notificare i casi di omessa indicazione di ingredienti allergenici alle Associazioni che rappresentano i consumatori allergici, oltreché alle Asl.

TITOLO II - Sanzioni

CAPO I - Criteri generali e responsabilità

Pratiche leali d'informazione (art. 3)

La violazione dei criteri generali di trasparenza e corretta informazione dei consumatori è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila a 24 mila euro, '*salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate*' da altre disposizioni del decreto.

Le informazioni obbligatorie, come quelle facoltative, devono risultare '*precise* (cioè veritiere e dimostrabili con dati obiettivi, ndr), *chiare e facilmente comprensibili per il consumatore*'.

Ed è vietato indurre in errore il consumatore:

- '*sulle caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione,*[1] *la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione*',

[1] V. articolo su https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/galatine-80-latte-falso

- '*attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede*',[2]
- '*suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive*',[3]
- '*suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente*[4]*, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente*'.[5]

Obblighi informativi degli operatori (art. 4)

Gli operatori che influiscono sulle informazioni relative agli alimenti,[6] i quali forniscono alimenti di cui conoscono o possono

---

[2] V. articolo su https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/nutrienti-le-equiparazioni-pubblicitarie-ingannevoli

[3] V. articolo su https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/hamburger-senza-olio-di-palma-risponde-l-avvocato-dario-dongo_1

[4] V. articolo su https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/milk-sounding-la-parola-all-antitrust

[5] V. d.lgs. 145/2017, '*disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 170/2016 – Legge di delegazione europea 2015*'

[6] Al di fuori dei soli distributori, le cui responsabilità sono definite nel reg. UE 1169/11 all'articolo 8.3

presumere la non conformità in tema di informazione, sono puniti con la sanzione da € 500 a 4.000. È il caso, ad esempio, di un pubblico esercente che trascriva sul cartello vendita degli alimenti venduti sfusi le notizie incomplete o inverosimili ricevute dal fornitore.[7]

La modifica delle informazioni ricevute su un alimento, qualora possa '*indurre in errore il consumatore o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori*',[8] è punita con la sanzione da 2.000 a 16.000 euro. Si configurano due fattispecie esemplari:

- la cancellazione o omissione di notizie obbligatorie essenziali (es. data di scadenza, condizioni particolari di conservazione) sui preincarti,
- la sostituzione delle informazioni (con cancellazioni e/o abrasioni intenzionali ovvero correzioni delle diciture, anche mediante aggiunta di adesivi). Giova sottolineare l'applicabilità, nei casi più gravi (es. posticipazione data di scadenza) della legge penale.[9]

---

[7] Un esempio di trascrizione incompleta di notizie obbligatorie è la citazione di '*margarina*', non seguita dall'elenco dei suoi componenti, nella lista ingredienti di un prodotto da forno. Per un esempio di notizie inverosimili, si veda https://www.foodagriculturerequirements.com/fare-pane-viola-per-diabetici-e-obesi-magari-no-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[8] Cfr. FIR, articolo 8.4

[9] In tali situazioni si possono configurare i delitti di frode in commercio, di cui all'articolo 515 del codice penale (vedasi Cass. Pen., Sez. III, sentenze 24.1.17 n. 3394 e 10.4.17 n. 17905), o quello di vendita di sostanze non genuine come genuine di cui al successivo articolo 516. Senza escludere la concorrenza del delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Cessioni B2B. L'omissione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari nelle fasi anteriori alla consegna al consumatore finale e alle collettività è soggetta alla pena da 1.000 a 8.000 euro. Tale sanzione si applica quindi in caso di non-conformità delle notizie obbligatorie trasmesse dal produttore al cliente commerciale, ovvero tra operatori economici.[10]

Imballo esterno. Alla mancata apposizione delle informazioni prescritte sull'imballo esterno degli alimenti preimballati destinati alla vendita B2B (denominazione alimento, scadenza o TMC, lotto, condizioni particolari di conservazione o d'impiego, nome dell'operatore responsabile)[11] si applica altresì la sanzione da € 1.000 a € 8.000.

---

[10] V. articoli su https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/additivi-e-preparati-per-gelato-quali-informazioni-risponde-l-avvocato-dario-dongo, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/semilavorati-per-prodotti-da-forno-informazione-b2b-parere-dell-avvocato-dario-dongo, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/allergeni-informazione-b2b-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[11] V. articoli su https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/reg-ue-n-1169-11-quali-notizie-sull-imballo-esterno, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/cesti-e-confezioni-regalo-alimentari-quali-notizie-sull-imballo-esterno-risponde-l-avvocato-dario-dongo

FOCUS - Allergeni, informazione B2B

Il fornitore ha dovere di fornire al cliente – anche nelle fasi anteriori alla distribuzione del prodotto al consumatore finale o alle collettività (reg. UE 1169/11, articolo 8.1) – tutte le notizie necessarie affinché quest'ultimo possa compilare l'etichetta in conformità alle regole vigenti.

'***Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi' relativi a 'presenza ed esattezza delle informazioni fornite sugli alimenti' (reg. UE 1169/11, articolo 8.8).***

L'informazione relativa agli ingredienti allergenici, come è stato da ultimo ribadito nelle apposite Linee guida della Commissione europea, deve essere puntuale e specifica.

Il fornitore ha la primaria responsabilità di eseguire un'idonea attività di autocontrollo. Vale a dire applicare le buone prassi igieniche (1) e l'HACCP (2), al preciso scopo di prevenire, controllare e mitigare ogni possibile rischio di contaminazione fisica, chimica e microbiologica che possa avere impatto sulla sicurezza del prodotto. Ivi compreso il rischio di contaminazione accidentale con allergeni che – pur non essendo impiegati nel processo di trasformazione del singolo alimento – siano presenti nei locali di produzione.

Soltanto qualora – a seguito di corretta esecuzione dell'autocontrollo – il fornitore non sia in grado di escludere il rischio di contaminazione accidentale da allergeni, esso è tenuto a fornire al cliente una specifica informazione, come di seguito.

La c.d. *Precautionary Allergen Labelling* (PAL) deve essere precisa, nel senso di:

- indicare che l'alimento '*può contenere*' uno o più degli ingredienti allergenici singolarmente indicati in Allegato II al regolamento UE 1169/11 (così ad esempio, noci e mandorle e non 'frutta secca con guscio', 'grano' e non 'glutine'),

- evitare di riferire a '*tracce di*', poiché di esse manca alcuna definizione legale,

- evitare nel modo più assoluto di riferire notizie ambigue del tipo 'prodotto in uno stabilimento dove sono presenti (o 'si lavorano')…'.

Tale ultima dicitura – oltre a risultare del tutto inidonea a informare

i consumatori allergici – va intesa come una confessione, da parte del fornitore, circa l'inadeguatezza del proprio sistema di autocontrollo. E deve perciò venire sanzionata dalle autorità sanitarie di controllo.

Di conseguenza, il cliente responsabile dell'etichettatura non può né deve accettare alcuna dichiarazione riferita alla presenza di allergeni nello stabilimento o in altri processi eseguiti dal fornitore. Esponendosi a sua volta, altrimenti, a gravi responsabilità che incidono sulla sicurezza dell'alimento. (3)

Note

(1) Le c.d. GMP, *Good Manufacturing Practices*. Sulla base delle linee guida europee e/o nazionali disponibili per quella filiera e comparto, da adattare alle condizioni specifiche di impianto, procedure e processi di stoccaggio e lavorazione

(2) HACCP, *Hazard Analysis on Critical Control Points*

(3) Cfr. reg. CE 178/02, c.d. *General Food Law*, articolo 14

CAPO II - Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme generali

Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme generali (art. 5)

Allergeni

'***Salvo che il fatto costituisca reato****, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie*' relative agli allergeni comporta l'applicazione di una sanzione da 5 mila a 40 mila euro.[1]

Il sequestro sanitario delle merci è altresì doveroso, ai sensi della legge 283/1962, articolo 1.

La sanzione amministrativa pecuniaria non si applica nel solo caso in cui l'operatore responsabile '*abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo*'.

---

[1] V. articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/allergeni-linee-guida, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/etichette-prive-di-informazione-su-allergeni-quali-sanzioni_1

Altre informazioni obbligatorie

La '*mancata apposizione*' di una o più delle altre informazioni obbligatorie comporta l'applicazione al soggetto responsabile di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 24.000. Ci si riferisce, in particolare, a:

- denominazione alimento,[2]
- lista ingredienti e additivi,[3]
- QUID,[4]
- data di scadenza o TMC, quantità netta,[5]
- condizioni particolari di conservazione[6] o d'impiego,
- nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore responsabile,[7]

---

[2] V. articoli https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/mix-farina-mille-usi-senza-glutine-quale-denominazione-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[3] V. articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/amido-modificato-o-addensante-e1442-sull-etichettatura-degli-additivi-la-parola-all-avvocato-dario-dongo

[4] V. articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-prosegue, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-a-fettine

[5] V. articoli https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/data-di-scadenza-o-tmc-risponde-l-avvocato-dario-dongo, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/quantità-nominale-peso-netto-peso-sgocciolato-risponde-l-avv-dario-dongo

[6] V. paragrafo 2 articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/export-in-austria-è-ora-di-rispondere-per-le-rime-ai-consulenti-di-gruppo-rewe

[7] Identica pena si applica al distributore che indichi il solo nome e indirizzo del

- Paese d'origine o luogo di provenienza ove prescritti,[8]
- istruzioni per l'uso ove necessarie,
- titolo alcolometrico[9] per le bevande con tenore di alcol >1,2%, e
- dichiarazione nutrizionale.

Il nome o ragione sociale e indirizzo del distributore, si noti bene, dev'essere sempre indicato sui prodotti a marca del distributore (MDD, o *private label*). La sola citazione del nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore, in questi casi, fa scattare una pena da 3.000 a 24.000 euro a carico del distributore (d.lgs. 231/17, articolo 5.3).

***FOCUS* - Denominazione dell'alimento**

La denominazione dell'alimento è la prima informazione obbligatoria in etichetta, quella che ci permette di conoscere la natura del prodotto. Non va confusa con il marchio, o il nome commerciale, che ha il solo valore di identificare e distinguere il singolo articolo di un produttore o un distributore rispetto ad altri.

'*La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione*

---

produttore e confezionatore, senza apporre il suo, su prodotti commercializzati a proprio marchio https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/nome-o-ragione-sociale-dell-operatore-responsabile-il-marchio-può-bastare-il-parere-dell-avvocato-dario-dongo

[8] Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 26, e reg. UE 1337/13. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/made-in-italy-in-etichetta-per-un-prodotto-su-4-ma-che-vuol-dire

[9] V. http://www.ilfattoalimentare.it/whisky-scozzese-crai-brescia.htmlV.

usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.' (Reg. UE 1169/11, articolo 17)

La denominazione legale è prevista per la gran parte degli alimenti di base. Come ad esempio latticini, uova, prodotti di salumeria, pasta e semola, riso, pane e farine, panettone e altri dolci caratteristici. E ancora, oli di oliva, conserve di pomodoro, succhi e nettari di frutta, acqua minerale naturale, alcune bevande analcoliche, marmellate e confetture, vini e bevande spiritose, etc. È invece carente in altri cibi essenziali, come le carni e i prodotti a base di carne, ora anche i prodotti *ready-to-eat* destinati a vegetariani e vegani.

Il ricorso a una denominazione legale garantisce al consumatore la corrispondenza del prodotto con i requisiti qualitativi di composizione e/o preparazione definiti dal legislatore europeo o da quello nazionale. Nei casi di indicazioni geografiche registrate – es. DOP, IGP, STG – l'impiego del nome caratteristico è vincolato al rispetto di un disciplinare più o meno rigoroso, a seconda delle situazioni. Altrettanto dicasi per i prodotti agroalimentari tradizionali di cui in apposito elenco periodicamente aggiornato dal Ministero dell'Agricoltura. (1)

La denominazione usuale è quella cui ci si riferisce, in assenza di un'apposita disciplina, per gli alimenti tradizionalmente noti al consumatore medio. (2) Gli esempi sono innumerevoli, basta guardare all'area 'cibi e bevande' del nostro sito per scorgerne decine. Dal pane carasau ai taralli, le orecchiette o gli agnolotti. La mortadella e il Tiramisù, a ciascuno il suo.

La denominazione descrittiva risulta invece necessaria quando manchino riferimenti normativi o consuetudinari. In tali casi, l'alimento deve venire descritto con precisione, affinché i consumAttori possano intendere con facilità la natura del prodotto. Occhi sempre aperti, e attenzione alla lista degli ingredienti!

Note

(1) Cfr. D.M. 14.7.17, 'aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238', in G.U. 176 del 29.7.17

(2) Con attenzione alla significatività e comprensibilità del nome nell'area geografica ove il prodotto è venduto. V. http://www.ilfattoalimentare.it/etichetta-parmigiano-reggiano.html

FOCUS - Lista ingredienti, ABC

La lista ingredienti è un'informazione obbligatoria ed essenziale, sui prodotti alimentari in vendita come su quelli somministrati dalle collettività. A seguire, l'ABC delle regole.

Lista ingredienti su etichette alimentari, registri e menù

Il regolamento UE 1169/11 – c.d. *Food Information Regulation* – prescrive di indicare la lista ingredienti in relazione alla quasi totalità dei prodotti alimentari. (1) In etichetta, ovvero sui cartelli o registri in prossimità dei cibi venduti sfusi, o anche sui menù nei pubblici esercizi. (2)

***'L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento' (reg. UE 1169/11, articolo 18*).**

La designazione degli ingredienti segue le regole prescritte sulla denominazione dell'alimento, oltre alle norme specifiche contenute negli Allegati VI e VII al regolamento UE 1169/11. (3)

Gli ingredienti composti – quelli cioè che a loro volta contengono più ingredienti (es. pangrattato, margarina, cioccolato) possono venire citati con la loro denominazione, la quale deve sempre venire immediatamente seguita dall'elenco dei suoi componenti. (4)

Ingredienti allergenici, indicazione specifica ed evidenza grafica

Gli ingredienti che possono causare allergie e intolleranze alimentari – citati nel tassativo elenco di cui in Allegato II al regolamento UE 1169/11 – devono sempre venire citati con il loro nome specifico (es. '*farina di grano*', o '*glutine da grano*', anziché '*farina 00*' o '*glutine*'). Senza possibilità di ricorrere a nomi di categoria (bisogna perciò scrivere '*noci, mandorle*' invece di '*frutta a guscio*', '*frumento, segale*' anziché '*cereali contenenti glutine*'.

La parola-chiave di ciascun allergene deve poi venire evidenziata graficamente, in grassetto o caratteri maiuscoli, ovvero mediante sottolineatura. Affinché i consumatori allergici possano identificare in un colpo d'occhio la compatibilità di ogni singolo prodotto con la loro dieta.

Qualora l'operatore – a seguito di corretta applicazione dell'autocontrollo (buone prassi igieniche, Haccp) – non sia in grado di escludere la contaminazione accidentale dell'alimento con ingredienti allergenici non volon-

tariamente immessi nella sua ricetta, deve indicare '*Può contenere (nome dell'allergene)*'. A margine della lista ingredienti, e senza riferire a '*tracce di*', poiché tale dicitura, priva di riferimenti legali e di significato per i consumatori allergici, è da intendersi vietata. (5)

Additivi alimentari, enzimi e coadiuvanti tecnologici

Gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari devono venire indicati con il loro nome specifico (es. acido ascorbico) – o, in alternativa, con il codice di autorizzazione europea (es. E300) – preceduto dalla categoria funzionale di appartenenza (es. conservante).

L'indicazione di enzimi e additivi alimentari (come pure dei loro supporti) può tuttavia venire omessa quando essi non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito. E la loro presenza – se pure in residui, o in forma modificata – sia dovuta esclusivamente:

- al contenuto di uno o più ingredienti utilizzati nella preparazione dell'alimento, (6) oppure
- al loro impiego come coadiuvanti tecnologici. Vale a dire, come ausiliari di processo che esauriscono la loro funzione nel processo di lavorazione.

Ingrediente acqua

L'acqua è a tutti gli effetti un ingrediente di molti prodotti alimentari. E tuttavia si distingue per due peculiarità.

Anzitutto, per stabilire il posizionamento dell'acqua nell'elenco – che come si è visto deve rispettare un ordine decrescente (di peso o volume, a seconda che si tratti di alimenti o bevande) – non si deve considerare la quantità d'acqua immessa nel processo di lavorazione.

'La quantità d'acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati.' (reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte A, punto 1)

In secondo luogo, l'acqua può venire omessa dall'elenco '*se, in termini di peso, non supera il 5% del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.*' (7)

L'acqua aggiunta in misura superiore al 5% (sempre, a prescindere dalla quantità, sui prodotti di cui sopra) deve perciò venire indicata in lista ingredienti. A meno che essa non sia stata '*utilizzata nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato*

sotto forma concentrata o disidratata; o nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato'. (8)

Quando l'acqua aggiunta supera il 5% del peso del prodotto finito, sui '*prodotti e le preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse*' – come pure sui '*prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti*' – la dicitura '*con acqua aggiunta*', seguita dalla sua percentuale, deve infine accompagnare la denominazione dell'alimento. (9)

Note

(1) Fatti salvi gli ortofrutticoli freschi non sbucciati o tagliati, le acque gassificate descritte come tali, gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, senza aggiunta di altri ingredienti (come invece l'aceto balsamico). Sono inoltre esclusi i formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati da latte, enzimi e microrganismi, sale. Nonché gli alimenti mono-ingrediente, a condizione che la loro denominazione sia identica alla denominazione dell'ingrediente (es. miele), o comunque 'consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente (es. fiocchi di avena). Cfr. reg. (UE) n. 1169/11, art. 19

(2) Le collettività – che includono bar, pasticcerie e gelaterie, ristoranti, trattorie e tavole calde, pizzerie, *take-away*, mense (ospedaliere, scolastiche, aziendali) e *catering* seguono le regole prescritte in Italia dal d.lgs. 231/17. Si veda l'articolo sul tema

(3) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VI (*Denominazione dell'alimento e indicazioni specifiche che la accompagnano*), degno di nota tra l'altro per i requisiti delle carni macinate, e Allegato VII (*Indicazione e designazione degli ingredienti*)

(4) La specificazione degli ingredienti composti non è prevista nei soli casi di miscele di erbe aromatiche e spezie nonché di alimenti la cui composizione sia oggetto di specifica disciplina a livello UE (es. prodotti a base di cacao), quando essi rappresentino meno del 2% del prodotto finito. Oltreché nei casi di alimenti esentati in UE dall'obbligo di indicare la composizione (es. bevande alcoliche, >1,2% vol. alcol). Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte E. È in ogni caso fatto salvo il dovere di indicare gli ingredienti allergenici

(5) Si vedano le Linee guida della Commissione europea

(6) In conformità al *principio del trasferimento*, o del *carry-over*, di cui al reg. CE 1333/08, articolo 18.1, lettere 'a' e 'b'. Al riguardo, si veda precedente articolo

(7) V. reg. (UE) n. 1169/11, Allegato VII, Parte A, punto 1

(8) Reg. UE 1169/11, art. 20.e

(9) Dovremmo perciò leggere '*prosciutto cotto con acqua aggiunta*', in alcuni prodotti di scarsa qualità. Per verificare la ricorrenza di tale obbligo, peraltro, le autorità di controllo dovranno eseguire ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e calcolare la differenza tra il peso del prodotto finito e quello degli ingredienti impiegati. La contestazione viceversa non si può basare sul solo indizio rappresentato dal tenore di umidità del prodotto finito. Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VI, Parte A, punto 6

FOCUS - Dichiarazione nutrizionale, le norme da applicare

A partire dal 14 dicembre 2016 la quasi totalità dei prodotti alimentari (1) deve venire confezionata con etichette che riportino un'apposita dichiarazione nutrizionale, come stabilito nel regolamento (UE) 1169/11. A seguire, una sintesi delle norme da applicare.

Campo di applicazione. La tabella deve venire apposta in etichettatura dei soli alimenti preimballati destinati alla vendita al consumatore finale (cui sono equiparate le collettività). Qualora i prodotti siano destinati alla vendita c.d. B2B, l'informazione deve venire in ogni caso fornita, sia pure mediante documenti che accompagnano o precedono la consegna delle merci.

La dichiarazione nutrizionale non è invece richiesta sui preincarti, né sui cartelli di vendita dei prodotti sfusi, né sui registri e menù dei pubblici esercizi.

Valori nutrizionali, fonti. I valori da dichiarare sono '*valori medi*' che possono venire estratti, alternativamente, da:

– analisi di laboratorio (su aliquote significative di differenti campioni) dell'alimento, (2)

– calcolo '*effettuato a partire da valori medi (noti o effettivi) relativi agli ingredienti utilizzati*',

– calcolo effettuato a partire da dati '*generalmente stabiliti e accettati*'. (3)

Si noti bene che il calcolo eseguito a partire dagli ingredienti può risultare falsato dalle modifiche dei nutrienti che conseguono al processo di lavorazione (es. lievitazione, cottura, stagionatura).

Il ricorso alla c.d. bibliografia, a sua volta, non è possibile in relazione ad alimenti composti che presentino peculiari variazioni a seconda della ricetta

utilizzata da ciascun operatore (es. pasta ripiena, prodotti da forno, margarine, *snack* e merendine, gelati).

È comunque necessario mantenere registrazione delle analisi e/o dei calcoli effettuati, ivi comprese le schede tecniche dei fornitori.

Dichiarazione nutrizionale. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve comprendere, nell'ordine: energia (kJ, kcal), grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale. Tale ultimo valore deve venire inteso come '*sodio-equivalenti*', vale a dire che esso corrisponde al tenore complessivo di sodio (da qualunque fonte) contenuto nel prodotto, moltiplicato per 2,5. Le fibre, che in ogni caso concorrono al calcolo dell'energia (in ragione di 2 kcal/g), possono venire inserite in tabella prima delle proteine (4).

Su base 'relativamente' volontaria – poiché obbligatoria qualora venga utilizzato un *claim* nutrizionale su alcuno dei relativi elementi – possono venire aggiunti, nell'ordine, (dopo i grassi saturi) i grassi monoinsaturi e polinsaturi, (dopo gli zuccheri) i polioli (5) e l'amido.

Possono altresì venire aggiunti, ove presenti in quantità significativa, (6) nell'elenco dopo il sale, vitamine e minerali. Questi ultimi vanno dichiarati sia nel valore assoluto, sia in percentuale rispetto ai valori nutrizionali di riferimento. (7)

Arrotondamenti e tolleranze. La Commissione europea ha definito in apposite linee guida i criteri di arrotondamento e le tolleranze sui valori da esporre in dichiarazione nutrizionale, (8) la cui applicazione varia in base al nutriente e ai suoi quantitativi.

Quando alcuno dei valori risulti inferiore ai limiti definiti, che variano in ragione dei singoli nutrienti, (9) è possibile indicare a seconda dei casi '0' o '0,5' (grassi, carboidrati, zuccheri, polioli, amido, fibre, proteine), '0' o '<0,1' (acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi), '0' o '<0,010' (sale irrilevabile o <0,0125). (10)

Le cifre sono esposte in unità quando superiori a 10, con un solo decimale se inferiori a 10 (ma superiori a 0,5 per grassi, carboidrati, zuccheri, polioli, amido, fibre, proteine, e superiori 0,1 per i grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi). Per il sale, se superiore a 1 si utilizza un solo decimale, se inferiore a 1 due decimali.

L'energia deve venire sempre espressa con numeri interi e il suo valore non è oggetto di tolleranze poiché il suo calcolo deve venire effettuato sulla base dei nutrienti dichiarati, a seguito dei relativi arrotondamenti. (11)

Vitamine e minerali, a seconda dei casi, devono venire indicati talora con tre cifre significative (vitamina A, acido folico, cloro, calcio, fosforo, magnesio, iodio e potassio), almeno due cifre significative per gli altri micronutrienti.

Espressione per 100g/ml e per porzione. La dichiarazione nutrizionale deve venire sempre riferita ai 100 grammi o millilitri di prodotto. Su base volontaria, si possono aggiungere i valori relativi alla porzione, chiaramente identificata in peso o volume. Qualora si riferisca alla porzione, è inoltre obbligatorio indicare il numero di porzioni contenute nella confezione (con una dicitura del tipo '*contiene X porzioni*').

Note

(1) Fatti salvi quelli elencati in Allegato V al regolamento (UE) 1169/11

(2) Per ottimizzare i costi, si può eseguire una singola analisi sulla miscela di più campioni che provengano da diversi lotti di produzione (es. 'campione composto da pool di 3 lotti differenti')

(3) Tali dati devono venire estratti da fonti autorevoli, es. tabelle di composizione degli alimenti elaborata dal CREA, ex INRAN, su http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html

(4) Si suggerisce di inserire in tabella il tenore delle fibre, ogni qualvolta esse siano presenti, sia per facilitare la verifica della congruenza del valore dell'energia, sia per informare il consumatore su un dato favorevole e utile a comporre una dieta equilibrata

(5) Si ricorda che i polioli hanno un coefficiente di conversione pari a 2,4 kcal/g, e il loro valore deve venire sottratto a quello dei carboidrati ai fini del calcolo esatto del valore energetico. Anche in questo caso, laddove i polioli siano presenti, si raccomanda di inserirli in tabella per consentire la verifica di congruità dell'energia dichiarata

(6) Ai sensi del reg. UE 1169/11, Allegato XIII, Parte A

(7) *Idem* c.s.

(8) Linee Guida CE, DG Sanco, dicembre 2012

(9) Cfr. Linee Guida Min. Sal. 16.6.2016 sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale

(10) NB: quando il rapporto di prova indica valori inferiori ai limiti di rilevabilità del metodo analitico, il valore è di fatto zero

(11) NB: i coefficienti di conversione stabiliti per ciascun nutriente in Allegato XIV del reg. UE 1169/11 devono venire applicati separatamente, per kJ e kcal, ai fini del calcolo del valore energetico. Di conseguenza è vietato calcolare l'energia in kJ convertendo il valore delle kcal

Leggibilità e campo visivo (art. 6)

La violazione dei criteri generali[10] e specifici[11] a garanzia della leggibilità delle informazioni in etichetta è punita con la sanzione da € 1.000 a € 8.000.

Identica sanzione si applica qualora le informazioni che devono apparire nello stesso campo visivo - denominazione di vendita e quantità, oltre al tenore alcolometrico per le bevande alcoliche - siano altrimenti collocate.

Vendita a distanza (art. 7)

La violazione dei requisiti d'informazione al consumatore prescritti in tutti i casi di vendita a distanza, ivi compreso l'ecommerce,[12] comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 16 mila euro.

---

[10] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/visibilità-delle-informazioni-in-etichetta-il-caso-delle-barrette-energetiche-d-importazione

[11] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/misura-confezioni-e-criteri-di-leggibilità-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[12] V. articoli https://www.foodagriculturerequirements.com/e-commerce-quali-notizie-in-quali-lingue-risponde-lavvocato-dario-dongo, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/ecommerce-alimentare-l-informazione-latitante

Fatta salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato, come nei casi in cui l'indicazione della quantità o del prezzo per unità di peso o volume predeterminati (es. prezzo al kg/l) risultino inferiori rispetto a quelli effettivi.[13]

Giova sottolineare al proposito le precise responsabilità dei gestori dei siti *ecommerce* che commercializzano alimenti, i quali:

- devono anzitutto garantire la sistematica registrazione e comunicazione ai consumatori di tutte le informazioni obbligatorie relative ai prodotti in vendita. A differenza di quanto rilevato nell'inchiesta di *Great Italian Food Trade*, che ha portato alla denuncia di Amazon all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato,[14]
- devono adoperarsi con efficacia per prevenire l'immissione in commercio di merci non autentiche. La registrazione delle informazioni obbligatorie previste dal reg. UE 1169/11, articolo 14, è doverosa e deve precedere l'esposizione in vendita *online* dei singoli prodotti. Ulteriori verifiche di affidabilità dei fornitori dovrebbero altresì venire condotte nell'ambito dei programmi di autocontrollo.

Ipotesi di concorso nel delitto di frode in commercio si possono configurare, del resto, anche in ipotesi di dolo eventuale. Vale a dire nei casi di consapevole accettazione del rischio di frode, che i grandi operatori - ai quali si applica un livello di diligenza pro-

---

[13] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/amazon-fuorilegge

[14] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/ecommerce-alimentare-l-informazione-latitante, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/amazon-pantry-cosa-non-va

fessionale, secondo la miglior scienza ed esperienza applicabile al settore - non possono negare di conoscere, in numerosi casi.

Gli oneri di registrazione e di autocontrollo previsti dal reg. CE 852/04 incombono poi sui distributori *online* al pari dei *retailer* fisici. E la Corte di Giustizia UE ha di recente affermato che anch'essi debbano sottoporsi a certificazione, ai fini della vendita di alimenti biologici. [15]

***FOCUS* - Ecommerce, quali responsabilità**

Due numeri su cui riflettere, quanto vale la vendita *online* di alimenti e quanti controlli pubblici ufficiali sono a essa dedicati. Il valore del mercato ecommerce nel *food & grocery* in Italia ha raggiunto 812 milioni di euro nel 2017 (+37% rispetto al 2016), 295 i controlli di ICQRF (1). Si può fare di più?

Ecommerce, quali responsabilità

Registrazione. Tutti gli operatori che eseguano vendita *online* di alimenti e bevande, al pari dei *retailer* fisici, sono soggetti a obbligo di registrazione presso le autorità sanitarie competenti. (2)

Certificazione bio. La Corte di Giustizia UE, si ricorda, ha affermato anche che i venditori *online* debbano venire certificati ai fini della vendita di alimenti biologici.

Autocontrollo. I distributori *online* – al pari di quelli fisici e di ogni altro operatore nell'ambito della filiera alimentare – hanno responsabilità di autocontrollo, ad espletarsi mediante corretta applicazione di GMP, PRP, Haccp. (3)

Sicurezza alimentare e legalità. Il piano di autocontrollo deve logicamente comprendere un'adeguata valutazione dei rischi legati alla fornitura di alimenti non sicuri, (4) ovvero contraffatti. I quali ultimi si presumono a rischio, in quanto oggetto di attività illecite.

Sicurezza e informazione al consumatore. Il gestore di sito di ecom-

[15] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/ecommerce-di-alimenti-bio-corte-di-giustizia-ue

merce deve comunicare ai consumatori di tutte le informazioni obbligatorie relative ai prodotti sui prodotti in vendita. A differenza di quanto rilevato nella precedente inchiesta di *Great Italian Food Trade*, che ha poi condotto alla denuncia di Amazon all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. (5)

La registrazione sistematica delle informazioni obbligatorie previste dal *Food Information Regulation*, (6) si noti bene, deve precedere l'esposizione in vendita *online* dei singoli prodotti alimentari. (7)

La rintracciabilità è altresì doverosa, secondo quanto previsto dal *General Food Law*. (8) Ciò comporta l'obbligo di registrare i flussi delle merci, identificando sia i rispettivi fornitori sia i destinatari diversi dal consumatore finale. Mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta. (9)

La prevenzione delle frodi alimentari – le quali, si ribadisce, possono incidere sulla sicurezza dei prodotti, oltreché sulla correttezza delle pratiche commerciali (10) e più in generale sulle responsabilità civili del venditore – dovrebbe a sua volta basarsi sulla registrazione delle informazioni che è obbligatorio trasferire al consumatore prima che esso esegua la scelta d'acquisto dei singoli prodotti.

L'autocontrollo deve perciò comprendere attività di monitoraggio dei fornitori, con frequenza e intensità da basare su apposite analisi del rischio. A tal fine si dovranno considerare:

– i rischi che specificamente attengono a determinate categorie di prodotti. Tenuto anche conto della peculiare vulnerabilità di alcuni di essi alle frodi alimentari,

– i rischi legati a importazioni parallele e intermediazioni commerciali che possono trascurare i doveri d'informazione nella lingua del Paese ove le merci sono vendute.

L'ipotesi di concorso nel delitto di frode in commercio è dietro l'angolo, e si configura anche a titolo di dolo eventuale. Vale a dire nei casi di consapevole accettazione del rischio – da parte del distributore (*online* come *offline*) – di partecipare alla vendita di prodotti il cui valore è inferiore rispetto a quello promesso. Partecipando altresì, inevitabilmente, alla realizzazione di un illecito profitto.

È fatto divieto al distributore di commercializzare alimenti dei quali possa anche solo presumere la non conformità ai requisiti d'informazione previsti dal regolamento UE 1169/11. (11) Ed è chiaro come le organizzazioni più complesse – dalle quali si pretende un livello di diligenza professionale, che coincide con la

migliore scienza ed esperienza applicabile al settore – non possono sottrarsi a responsabilità adducendo di non sapere o 'non poter controllare'. (12)

'Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.' **(Reg. UE 1169/11, articolo 8.3).**

I controlli pubblici ufficiali, in considerazione di quanto sopra, potrebbero dunque venire ottimizzati focalizzando le attività sul controllo delle procedure in essere presso le sedi dei vari siti di ecommerce che operano in Italia. Registrazione operatore, raccolta sistematica dei dati sui singoli prodotti e loro pubblicazione sulle pagine ove essi sono posti in vendita, sistemi di autocontrollo. In raccordo con l'Interpol, qualora manchino sedi registrate in Italia. Una singola ispezione potrebbe così consentire di verificare il rispetto delle regole su decine e centinaia di migliaia di prodotti venduti.

Note

(1) '*Nel complesso, il nostro Paese continua a pagare un ampio ritardo in confronto alle principali economie europee: il commercio digitale vale in Italia mezzo punto percentuale dei consumi interni, mentre in Francia ed in Regno Unito si arriva ad una quota compresa tra il 6% e l'8%.*' V. rapporto Coop Italia, pagina 231, su http://www.italiani.coop/wp-content/uploads/2018/01/coop-consumi-2017-V6-bassa.pdf

(2) Ai sensi del regolamento Igiene 1, reg. CE 852/04

(3) Idem c.s.

(4) Si dovranno a tal fine considerare sia i rischi intrinseci dell'alimento (contaminazione fisica, chimica, microbiologica), sia quelli estrinseci. Vale a dire i rischi che possono derivare dalla non-conformità di notizie di rilievo sanitario, tra le informazioni obbligatorie in etichetta

(5) *Great Italian Food Trade* ha presentato il 14.12.17 all'Autorità Garante una segnalazione W00093742 nei confronti di Amazon. Ancora in attesa di ricevere notizie sullo stato della procedura

(6) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 14

(7) Per la definizione di alimento, il reg. UE 1169/11 fa richiamo al reg. CE 178/02, articolo 2

(8) Ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 18

(9) A ben vedere, la sistematica registrazione delle notizie che è obbligatorio trasferire al consumatore costituisce un'ottima premessa per garantire la rintracciabilità dei prodotti, da integrare con i dati relativi alle transazioni

(10) Cfr. dir. 2005/29/CE *relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori*, attuata in Italia con d.lgs. 146/07

(11) V. reg. UE 1169/11, articolo 8.3

(12) Alcuni casi di cui abbiamo fornito prova integrano senza dubbio le fattispecie di frode in commercio, rispetto alle quali le autorità dovrebbero attivarsi nei confronti di Amazon. Sono i casi, ad esempio, di prodotti venduti senza indicazione della loro quantità, o con notizie differenziate al riguardo. Si veda l'articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/amazon-fuorilegge

CAPO III - Informazioni obbligatorie in etichetta, violazione norme specifiche

Denominazione alimento (art. 8)

Il mancato rispetto dei criteri prescritti per la denominazione (legale, usuale o descrittiva) dell'alimento - ovvero l'impiego, in sua vece, di una denominazione protetta, un marchio o un nome di fantasia - è punito con la sanzione da € 2.000 a 16.000.[1]

La pena viene ridotta, da € 500 a 4.000, ove le suddette violazioni siano esclusivamente dovute a '*errori od omissioni formali*'.

La pena è ugualmente ridotta nel caso d'impiego di denominazione legalmente utilizzata nel (diverso) Paese di produzione e tuttavia non chiara né chiarita ai consumatori italiani.

La violazione delle norme specifiche su '*denominazione ali-*

---

[1] V. articoli https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/denominazione-dell-alimento_1, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/denominazione-dell-alimento, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/camoscio-d-oro-denominazione-e-misteri-risponde-l-avvocato-dario-dongo, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/mortadella-di-pollo-60-grassi-risponde-l-avvocato-dario-dongo, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/fettine-di-latte-risponde-l-avvocato-dario-dongo_1, http://www.ilfattoalimentare.it/copyright-ingredienti-alimenti.html

menti e indicazioni complementari che la accompagnano' - di cui in Allegato VI al reg. UE 1169/11 - è a sua volta soggetta a una multa da € 1.000 a 8.000.[2] Ci si riferisce ai doveri di precisare lo stato fisico del prodotto (es. affumicato,[3] decongelato), la presenza di acqua aggiunta (>5%) su prodotti e preparazioni a base di carne o di pesce sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse o filetti. Oltre agli obblighi di comunicare '*carne ricomposta*' o '*pesce ricomposto*', e alla designazione delle carni macinate.[4]

Lista ingredienti (art. 9)

Il mancato rispetto delle disposizioni sulla denominazione degli ingredienti[5] è soggetto a una pena da € 2.000 a € 16.000. In misura ridotta, da € 500 a € 4.000, qualora la violazione riguardi solo errori od omissioni formali.

La violazione delle disposizioni specifiche relative all'indicazione e designazione degli ingredienti soggiace a sua volta a una sanzione da € 1.000 a € 8.000. I casi, indicati in Allegato VII al reg. UE 1169/11, sono molteplici. Dall'obbligo di indicare gli ingredienti in ordine decrescente di peso[6] - che comporta, tra l'altro,

---

[2] Pari sanzioni si applicano al difetto di designazione dei nano-materiali

[3] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/affumicato-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[4] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/informazioni-sulle-carni-al-ristoratore-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[5] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/lista-ingredienti-a-risposta-multipla-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[6] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/latte-di-masseria-risponde-l-avvocato-dario-dongo

l'obbligo di precisare la natura degli oli e grassi vegetali raffinati[7] - alla designazione degli ingredienti con il nome della categoria, ove del caso seguita dal loro nome specifico o dal codice 'E...' di autorizzazione (per quanto attiene agli additivi alimentari).[8]

Allergeni (art. 10)

Il mancato rispetto delle corrette modalità di indicazione degli allergeni in etichetta[9] è punito con la sanzione amministrativa da € 2.000 a € 16.000. Salvo che il fatto costituisca reato.

Gli esempi abbondano purtroppo,[10] nonostante la Commissione europea abbia a sua volta pubblicato apposite linee guida[11] per la corretta informazione in etichetta della presenza - anche solo potenziale, a causa di contaminazioni accidentali che l'operatore non sia in grado di controllare - di ingredienti allergenici.[12]

---

[7] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/oli-non-idrogenati-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[8] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/amido-modificato-o-addensante-e1442-sull-etichettatura-degli-additivi-la-parola-all-avvocato-dario-dongo

[9] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/normative-allergeni-in-etichetta-gli-errori-più-frequenti_1,

[10] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/nestlé-allergeni-nascosti, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/lindt-allergeni-nascosti, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/allergeni-nascosti-mulino-bianco,

[11] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/allergeni-linee-guida

[12] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/può-contenere-tracce-di-allergeni-indizio-di-crimine_1

Giova sottolineare che la residuazione di allergeni non volontariamente immessi nel processo va prevenuta e controllata, al pari di ogni contaminazione fisica, chimica o microbiologica che possa incidere sulla sicurezza dell'alimento. Le carenze riscontrate in tal senso sono perciò a loro volta soggette ad apposite sanzioni, per inidoneità delle misure di autocontrollo[13] (GMP, PRP, HACCP). Anche presso le collettività, come ristoranti[14] e pubblici esercizi.

Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) e quantità netta (art. 11)

***'Salvo che** il fatto costituisca reato*',[15] l'infrazione delle norme su

- indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID, *Quantity of Ingredient Declaration*) e
- quantità netta. [16]

è punita con una sanzione amministrativa di importo variabile tra € 1.000 e € 8.000.

---

[13] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/allergeni-tracce-e-sanzioni-risponde-l-avvocato-dario-dongo_1

[14] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/igiene-nei-ristoranti-l-abc

[15] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-prosegue

[16] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/quantità-della-maionese-massa-o-volume-risponde-l-avvocato-dario-dongo

La '*dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)*' è stata oggetto di ulteriori chiarimenti, nel 2017, da parte della Commissione europea.[17] Niente di nuovo salvo ribadire la doverosa applicazione delle regole a chi, nei trent'anni da quando è stata introdotta questa norma, ha continuato a fare 'orecchie da mercante'. [18]

La completa omissione del QUID - come si è visto al precedente articolo 5 del d.lgs. 231/17 - è invece punita con la più onerosa sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 24.000.

A ben vedere tuttavia, la violazione dei criteri d'indicazione della quantità dell'alimento spesso integra - nella gran parte dei casi almeno, quando il peso o volume effettivo risulti inferiore a quello dichiarato - il delitto di frode in commercio. Quand'anche l'etichetta riporti un'illecita dicitura del tipo '*prodotto soggetto a calo (naturale) di peso*'.

Altrettanto dicasi per la falsa rappresentazione della quantità dell'ingrediente caratteristico, laddove il consumatore venga indotto a credere in una sua maggiore presenza. Nelle ipotesi in cui, ad esempio, la quota dell'ingrediente caratteristico sia riferita a una categoria di ingredienti anziché al totale dei componenti immessi nella formula del prodotto.[19]

---

[17] Comunicazione della Commissione europea 2017/C 393/05 sull'applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID), su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&qid=1518302776784&from=EN

[18] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-a-fettine

[19] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-prosegue

TMC, data di scadenza e di congelamento (art. 12)

Le violazioni delle norme sull'indicazione del TMC (termine minimo di conservazione, '*da consumarsi preferibilmente entro...*') comportano la sanzione da € 1.000 a € 8.000. Si noti bene che il reg. UE 1169/11 non vieta la vendita di alimenti che abbiano superato il TMC, a condizione s'intende che il deperimento delle loro caratteristiche organolettiche non sia significativo né tale da comportare l'inidoneità al consumo dell'alimento.[20] In tali casi vige il principio generale delle pratiche leali di informazione, la vendita può quindi venire ammessa a condizione che il venditore informi il consumatore - ad esempio, mediante un cartello - che i prodotti esposti hanno superato il TMC. Si configura altrimenti una violazione delle pratiche leali d'informazione, di cui all'articolo 7 del reg. UE 1169/11, soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 3 del decreto.

Un regime ben più severo si applica alla data di scadenza, che ricordiamo si applica ai prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico. Salvo che il fatto costituisca reato, la cessione '*a qualsiasi titolo*' o l'esposizione per la vendita al consumatore finale di un alimento oltre la data di scadenza è punita con la sanzione da € 5.000 a € 40.000. In tale circostanza, potendosi configurare un rischio per la salute pubblica,[21] risulta del tutto giustificato da parte dell'autorità competente il provvedimento di sequestro cautelare del prodotto.

---

[20] L'alimento inidoneo al consumo umano, a prescindere da ogni concreta valutazione della sua sicurezza, è considerato a rischio ai sensi del reg. CE 178/02, c.d. *General Food Law*, articolo 14

[21] Data prescritta solo per carni, preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati. V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/data-di-scadenza-o-tmc-risponde-l-avvocato-dario-dongo

Su carni, preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati congelati,[22] l'omissione di data di scadenza e/o data di congelazione ('*Congelato/Surgelato il...*') è punita con sanzione da € 2.000 a € 16.000.

Paese d'origine o luogo di provenienza (art. 13)

'*Salvo che il fatto costituisca reato*', le violazioni su contenuti e modalità dell'indicazione di Paese d'origine[23] o luogo di provenienza '*di cui all'articolo 26 del regolamento e ai relativi atti di esecuzione*'[24] sono soggette a sanzione amministrativa da € 2.000 a € 16.000.[25]

La pena è ridotta - da € 500 a € 4.000 - quando si tratti esclusivamente di errori od omissioni formali.

L'origine di un prodotto realizzato in più territori - secondo il Codice doganale europeo (reg. UE 952/2013, cui il regolamento

---

[22] V. reg UE 1169/2011, art. 24.2 e Allegato X, paragrafi 2 e 3

[23] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/europa-obbligo-di-indicare-il-paese-d-origine-sui-prodotti-italian-sounding, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/bevanda-di-arance-in-prevalenza-di-sicilia-risponde-l-avvocato-dario-dongo_1,

[24] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/origine-delle-carni-dall-1-aprile-in-etichetta-e-pur-manca-qualcosa

[25] Tra gli atti di esecuzione si ricorda il reg. UE 1337/2013, su 'l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili'. La Commissione europea non ha invece dato attuazione, a tutt'oggi, all'articolo 26.3 del reg. UE 1169/11. Le ultime notizie sono riportate su https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario e https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-vincitori-e-vinti

UE 1169/11 fa espresso richiamo - viene attribuita a quello ove si è realizzata l'ultima trasformazione sostanziale. Ciò vale per i veicoli a motore (così Ducati e Ferrari si intendono *Made in Italy* seppure assemblate con materiali e componenti di provenienza estera) e per tutte le altre merci, comprese quelle alimentari.

Ne deriva che la sola rivendicazione del *Made in Italy* – al di fuori dei soli casi in cui l'origine della materia prima sia vincolata a un territorio (esempio DOP) o sia comunque oggetto di indicazione obbligatoria (es. carni) – vale soltanto a esprimere che la cosiddetta 'ultima trasformazione sostanziale' ha avuto luogo in Italia.

In linea di principio l'indicazione d'origine in etichetta è facoltativa per la generalità dei prodotti alimentari. Fatti salvi i casi di:

– presenza di rappresentazioni grafiche, in etichetta e pubblicità del prodotto, suggestive di un'origine diversa rispetto a quella effettiva. Ad esempio, un prodotto alimentare che richiami un'idea di italianità (*Italian sounding*), e che tuttavia non sia realizzato in Italia, deve precisare in etichetta l'effettivo paese di origine (esempio *Made in Germany*),

– alimenti che appartengano a categorie oggetto di legislazione specifica.

Le regole vigenti prescrivono di indicare la provenienza dell'alimento e/o delle sue materie prime solo in relazione ad alcune categorie di prodotti.

In UE è prescritta l'origine su:

– ortofrutta (si veda l'articolo *https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/ortofrutta-origine-e-altre-informazioni-obbligatorie_1*)

– prodotti di agricoltura biologica,

– DOP (Denominazione di Origine Protetta),

– IGP (Indicazione Geografica Protetta), quando il disciplinare vincoli all'uso di materie prime locali,

– vini (DOCG, DOC, IGT, e ora anche DOP e IGP) e bevande alcoliche o liquori (es. grappa) oggetto di indicazioni geografiche riconosciute (ai sensi del reg. CE 110/08),

– prodotti ittici freschi (si veda l'articolo *https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/etichette-prodotti-ittici-e-bottarga-risponde-l-avvocato-dario-dongo*),

– miele,

– uova,

– olio vergine ed extravergine di oliva,

– carni (bovine, suine, ovine, caprine, avicole. Cfr. reg. CE 1760, 1825/00, reg. UE 1337/13). Fresche, congelate e surgelate. Con l'assurda esclusione delle preparazioni a base di carne.

In Italia, la provenienza delle materie prime va altresì indicata su:

– passate di pomodoro (DM 17.2.06),

– latte, venduto tal quale ovvero impiegato nei prodotti lattiero-caseari (DM 9.12.16).

Titolo alcolometrico (art. 14)

La violazione delle norme sull'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo - obbligatorio per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume[26] è punita con sanzione da € 500 a € 4.000.

[26] V. reg. UE 1169/11, articolo 28 e Allegato XII

Curiosamente la sanzione è doppia - da € 1.000 a € 8.000 - laddove il tenore alcolometrico non appaia nello stesso campo visivo della denominazione di vendita (ai sensi del precedente articolo 6 del decreto).

Dichiarazione nutrizionale (art. 15)

Le inesatte modalità di '*indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale*' sono punite con una sanzione draconiana, da € 2.000 a € 16.000. (!)[27]

***FOCUS* - Allergeni, le Linee guida della Commissione europea**

La comunicazione della Commissione europea '*riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*' (2) è destinata a fare ordine sulle notizie confuse che tuttora affliggono il Mercato interno. Con grave rischio per le categorie vulnerabili di consumatori, affette da allergie alimentari e celiachia.

Gli ingredienti allergenici oggetto di doverosa informazione specifica sono quelli indicati in Allegato II al regolamento UE 1169/11, con alcune precisazioni:

[27] Una guida sintetica alla compilazione e al controllo delle dichiarazioni nutrizionali è disponibile all'articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/dichiarazione-nutrizionale-obbligatoria-al-via-il-14-12-16-l-abc-delle-norme-da-applicare_1. Le esenzioni a favore delle micro-imprese sono altresì precisate su https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/dichiarazione-nutrizionale-esenzioni-pmi-e-artigiani-la-circolare-ministeriale_1, con ulteriori spunti su https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/dichiarazione-nutrizionale-l-esenzione-alle-micro-imprese-deve-valere-anche-per-l-ecommerce-ecco-perché.

– **i cereali contenenti glutine** devono venire specificati nella loro identità. (3) Fatta salva la possibilità di aggiungere, su base volontaria, un riferimento alla presenza di glutine (es. '*glutine*', '*contiene glutine*'),

'*Gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena.' (Linee guida CE, punto 3.1.8)*

– **il glutine** '*aggiunto in quanto tale, come ingredient*e', deve riportare '*il tipo di cereale da cui esso proviene*', (4)

– **le uova** devono venire sempre indicate, a prescindere dalla specie avicola di provenienza (dalla quaglia alla gallina, fino allo struzzo),

– **il latte** viene inteso in quanto 'secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento'. Mucca e bufala ma anche asina, capra e pecora,

– **la frutta secca con guscio** non può venire citata col solo nome della categoria. Bisogna invece precisare le singole specie (es. mandorle, noci, nocciole),

'*Nel caso della frutta a guscio, il tipo specifico figurante nell'elenco dell'allegato II, punto 8, deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, ovvero mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland.' (Linee guida CE, punto 3.1.13)*

– **i microrganismi** viceversa, se pure '*coltivati su un substrato che costituisce un ingrediente alimentare figurante nell'allegato II non dovranno essere considerati prodotti derivati da detti substrati*'.

L'evidenza grafica degli ingredienti allergenici rispetto agli altri può venire limitata alla sola parola-chiave di ciascuno di essi (es. proteine del latte).

La ripetizione dell'allergene contenuto in diversi ingredienti e/o additivi o coadiuvanti può venire semplificata mediante impiego di asterischi o numeri. Es. '*farina 00 (1), crusca (1)… (1) grano*'

La lista ingredienti è l'unico spazio ove è ammesso indicare gli allergeni. Non sono ammesse ripetizioni al di fuori di tale area. (5) Né tantomeno diciture fantasiose del tipo '*prodotto in uno stabilimento ove si lavorano anche…'*.

Su alimenti non preimballati, in assenza di misure nazionali, '*si applicano le disposizioni del regolamento concernenti gli alimenti preimballati. Di conseguenza (…) le informazioni sugli allergeni devono essere facilmente*

visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili ed essere fornite in forma scritta. Pertanto non è possibile fornire informazioni sugli allergeni soltanto su richiesta *del consumatore*.'

Le Linee guida trascurano il divieto di riferire alla possibile presenza di 'tracce di (allergeni)'. E di chiarire le responsabilità degli operatori in fase di autocontrollo, onde prevenire i rischi di contaminazione accidentale. Su entrambi i punti la Commissione si è peraltro già pronunciata nel '*Working document concerning the possible and unintentional presence in food of substances or products causing allergies or intolerances*'. *À la prochaine!*

Note

(1) '*Food Information to Consumers*', reg. UE 1169/11

(2) Documento C(2017) 4864 final, su

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/labelling_legislation_guidance_allegens-2017-4864_it.pdf

(3) Con obbligo di riferire al cereale grano anche su spelta e khorasan (o kamut)

(4) Nondimeno, '*Quando un prodotto contenente uno dei cereali figuranti nell'allegato II (ad esempio avena) soddisfa le prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 828/2014, si potrà utilizzare sul prodotto la dicitura 'senza glutine' o 'con contenuto di glutine molto basso'*

CAPO IV - Violazioni sulle informazioni volontarie relative agli alimenti

Informazioni volontarie, violazioni (art. 16)

'*Salvo che il fatto costituisca reato*',[1] la scorrettezza di notizie fornite a titolo volontario[2] su informazioni che sono generalmente previste come obbligatorie[3] è punita con le sanzioni corrispondenti, come previste nei rispettivi articoli 5-15 del decreto.

Le informazioni volontarie in contrasto con i criteri generali di veridicità[4] e trasparenza - ovvero confuse o ambigue, o non '*basate sui dati scientifici pertinenti*'[5] - sono a loro volta soggette a sanzione amministrativa da € 3.000 a 24.000.

---

[1] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/frode-in-commercio-ed-etichette-alimentari-i-casi-atipici

[2] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/fettine-alternative-al-formaggio-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[3] Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 36.1. Ci si riferisce all'insieme delle informazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 del regolamento

[4] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/galatine-solo-ingredienti-buoni-e-naturali-risponde-l-avvocato-dario-dongo

[5] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/galatine-pubblicità-ingannevole

La stessa pena potrà applicarsi, quando la Commissione europea avrà definito le relative norme, per mancato rispetto delle attribuzioni 'vegetariano' e 'vegano'.[6]

***FOCUS - Free from* in etichetta, l'ABC**

Le indicazioni '*free from*' o '*senza...*', sulle etichette alimentari, mietono consensi presso i consumatori europei. I quali cercano sempre più prodotti 'Senza OGM' e 'senza olio di palma'. L'ABC delle regole.

'*Free from*', '*Senza*...', ABC delle regole in etichetta

Il regolamento UE 1169/11 definisce con chiarezza le condizioni d'impiego delle indicazioni volontarie relative ai prodotti alimentari. (1)

Le informazioni relative all'assenza di taluni ingredienti o sostanze – '*free from*...' o 'senza...' – sulle etichette degli alimenti di uso corrente sono da sempre considerate ammissibili. (2) A condizione di rispettare alcune semplici regole, delle quali si riassume l'ABC.

A) *Nutrition & Health Claims*. Qualora le notizie ricadano nelle definizioni di indicazione nutrizionale (es. '*senza grassi*', '*senza zuccheri*') o salutistica (es. '*più digeribile perché senza...*'), (3) si deve verificare la loro conformità ad appositi criteri. In relazione sia alla composizione e proprietà nutrizionali dell'alimento, sia allo schema informativo. (4)

B) Glutine e lattosio. Ove la comunicazione sia soggetta a requisiti specifici (es. '*a ridotto contenuto di glutine*', 'senza lattosio') devono venire seguiti appositi criteri. (5)

C) Pratiche leali d'informazione. Al di fuori delle ipotesi di soggezione a normative specifiche, si applicano i principi introdotti 39 anni or sono nella normativa generale su etichette e pubblicità dei prodotti alimentari, richiamati da ultimo (6) nel *Food Information Regulation*:

– i messaggi devono essere veritieri e se del caso basati su dati scientifici pertinenti. Ciò significa che l'operatore responsabile (7) dev'essere in

[6] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/vegetariano-e-vegano-un-altro-bluff-da-bruxelles

grado di dimostrarne la fondatezza con elementi obiettivi, (8)

– le informazioni facoltative, al pari di quelle obbligatorie, devono venire esposte in modo chiaro e comprensibile per il consumatore medio, senza ambiguità. Non è ammesso riferire a categorie di ingredienti non previsti dalle regole vigenti, (9)

– è vietato enfatizzare caratteristiche dell'alimento che risultino invece comuni a tutti gli altri alimenti della stessa categoria, come spesso accade per il '*senza glutine*' che campeggia addirittura su infusi di tè zuccherati. Un vero inganno ai consumatori, che dovrebbe perciò venire sanzionato.

Note

(1) V. reg. UE 1169/2011, art. 36

(2) Già sotto la vigenza delle precedenti direttive 1979/112/CEE e 2000/13/CE, sulla base di consolidata giurisprudenza europea e nazionale, che ha trovato anche conferma nelle pronunce delle autorità designate ai controlli sulla correttezza delle pratiche commerciali (ai sensi della dir. 2005/29/CE)

(3) Si vedano le definizioni di indicazione nutrizionale e indicazione relativa alla salute di cui al reg. CE 1924/06, articolo 2

(4) Cfr. reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche

(5) Nel primo esempio, si applica il reg. UE 828/14. Le dichiarazioni relative all'assenza di lattosio devono invece venire accompagnate a dati sulla presenza e/o quantità di galattosio, come precisato dal Ministero della Salute con nota 4.4.16

(6) V. reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36

(7) L'operatore responsabile dell'informazione è il titolare del marchio con cui l'alimento viene commercializzato. V. reg. UE 1169/11, articolo 8

(8) Obiettività è richiesta anche quando si riferisca a qualità organolettiche o di apprezzamento da parte dei consumatori (da dimostrare mediante *panel test* e sondaggi)

(9) Es. additivi chimici, categoria non prevista dal reg. CE 1333/08

TITOLO III - Adeguamento norme nazionali sull'informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, e rispettive sanzioni

CAPO I - Norme nazionali, adeguamento

Lotto o partita di prodotti, identificazione (art. 17)

'***Per lotto, o partita****, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche*'.

I prodotti alimentari non possono venire posti in vendita senza riportare l'indicazione del lotto di appartenenza,[1] al di fuori delle deroghe di seguito elencate. Il lotto è determinato e apposto sotto la propria responsabilità dal produttore, o dal confezionatore, o dal primo venditore stabilito in UE. Deve figurare in etichetta o sulla confezione degli alimenti preimballati, ovvero sull'imballo o recipiente di quelli non preimballati.[2] Non è invece richiesto nelle fasi interme-

[1] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/codice-lotto-in-etichetta-risponde-lavvocato-dario-dongo

[2] Fatte salve alcune ipotesi di semplificazione, cui già abbiamo fatto cenno in precedente articolo

die di lavorazione all'interno dello stabilimento,[3] fatti salvi i doveri generali di rintracciabilità (reg. CE 178/02, art. 18) e quelli specifici di tracciabilità delle carni (reg. CE 1760/00, 1825/00, reg. UE 1337/13).

L'indicazione del lotto deve risultare '*facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.*[4] *È preceduto dalla lettera «L», salve le ipotesi in cui sia riportato in modo da essere comunque facilmente distinto dalle altre indicazioni di etichettatura*'.[5] Ad esempio, quando il codice sia preceduto dalla dicitura '*Lotto*'.

***'L'indicazione del lotto non è richiesta**:*

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;

---

[3] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/rintracciabilità-interna-rispondono-l-avv-dario-dongo-e-il-dr-alfredo-rossi

[4] Il requisito della indelebilità può venire adempiuto anche mediante scrittura manuale, in caso di produzioni artigianali. In ogni caso, l'indelebilità deve venire verificata su ogni confezione, con particolare attenzione agli inchiostri di stampa termica che possono talora risultare illeggibili a seguito di semplici attività di movimentazione e manipolazione degli imballi

[5] Ad esempio, mediante identificazione dell'unità di vendita citando scadenza o TMC con giorno e mese. NB: il lotto assolve alla primaria funzione di agevolare la gestione di eventuali crisi di sicurezza alimentare. Di conseguenza, la sua codifica su base giornaliera può risultare inadeguata, in caso di grandi volumi di produzione e/o confezionamento

2) avviati verso organizzazioni di produttori;

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento (UE 1169/11);

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2'.[6]

***FOCUS* - Lotto e TMC o data di scadenza**

Le uniche date in etichetta previste dal reg. UE 1169/11 sono:

- il termine minimo di conservazione (TMC) ovvero la scadenza per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, (1)

- la data di congelamento (o di primo congelamento) per carni, prodotti a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce, allorché soggetti alla catena del gelo. (2)

La data di produzione, come la data di preincarto, non sono invece contemplate nel *Food Information Regulation*. Né tra le informazioni obbligatorie, né tra quelle facoltative. Di conseguenza, la citazione espressa delle loro diciture deve intendersi vietata. (3)

La codifica del lotto è rimessa alla responsabile valutazione dell'operatore il quale, per espressa previsione di legge, può utlizzare in sua vece il TMC o la data di scadenza che rechino precisazione del giorno e mese. (4) Questi può anche scegliere di utilizzare il giorno di produzione (allorché idoneo, ove del caso integrato da altre sigle per identificare singole aree di lavorazione e/o turni di produzione). Senza però citare in etichetta diciture come 'data di produzione' o 'data di preincarto', che si presterebbero a venire confuse con TMC o scadenza.

---

[6] Fermi restando i doveri di rintracciabilità e identificazione del lotto di appartenenza, indispensabili ai fini della gestione di eventuali azioni correttive (ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 19), mediante appositi codici da riportare negli imballaggi esterni

Note

(1) V. reg. UE 1169/11, articolo 24 e Allegato X

(2) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato III punto 6 e All. 10 punto 3

(3) Avuto particolare riguardo al rischio che il consumatore possa fare confusione tra le date di produzione e/o preincarto e quelle invece previste per il consumo dell'alimento. A maggior ragione in quanto le prime compaiono solo su alcuni prodotti, in via sporadica e appunto illecita, ad avviso di chi scrive

(4) V. dir. 2011/91/UE, su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32011L0091

Distributori automatici (art. 18)

Nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono venire riportate in lingua italiana – sui distributori e in relazione a ogni singolo prodotto – le seguenti indicazioni:

- denominazione alimento,
- lista ingredienti,
- allergeni,
- nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

Fatte salve indicazioni obbligatorie ulteriori, previste per la vendita tramite distributori automatici di specifiche categorie di alimenti.[7]

[7] Ad esempio, l'indicazione '*prodotto da consumarsi previa bollitura*' da apporre sul lato frontale delle macchine erogatrici di latte crudo ai sensi della legge 189/2012, articolo 8, comma 6. Sanzione da euro 2.000 a euro 20.000, prevista al successivo comma 11. V. anche decreto Min. Sal. 12.12.2012

Alimenti non preimballati (art. 19)

Come si è più volte evidenziato, il d.lgs. 231/17 ha un impatto significativo sia sulla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e la distribuzione tradizionale, sia sulle piccole e micro-imprese del settore alimentare (bar, gelaterie e pasticcerie, forni e pizzerie, *take-away* e tavole calde, *etc.*). Le quali tutte devono adottare soluzioni concrete e idonee a garantire l'effettiva disponibilità al consumatore delle informazioni prescritte dal regolamento UE 1169/11 per esigenze di tutela della salute pubblica.

Un apposito cartello applicato ai recipienti o '*altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile*' nei comparti di vendita ove sono esposti i prodotti alimentari sfusi e preincartati[8] deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'alimento,
- lista ingredienti,
- ingredienti allergenici,
- modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili,
- data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno,
- titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore di alcol superiore a 1,2% in volume,
- percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati,

[8] Nonché '*i prodotti non costituenti unità di vendita*' di cui al reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e (es. conserve ittiche o vegetali in grandi confezioni 'da banco', vendute previo frazionamento e preincarto su richiesta dell'acquirente)

- designazione '*decongelato*', ove del caso.[9]

***'Un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente**, anche digitale*' – tenuti bene in vista in prossimità dei banchi di esposizione – possono venire alternativamente utilizzati per esporre le informazioni obbligatorie di cui sopra in relazione ai prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia. A condizione, si noti bene, che gli allergeni siano riferiti ai singoli prodotti.

Sono fatte salve le le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati. E le prescrizioni eventualmente stabilite nei disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP.

In caso di fornitura diretta alle collettività,[10] le notizie possono venire trasferite sui documenti commerciali, anche in modalità telematica.

Per le bevande vendute mediante spillatura, il cartello può venire applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

Le acque potabili non preconfezionate servite dalle collettività devono riportare, ove del caso, le denominazioni di vendita

---

[9] Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VI, punto 2

[10] Si intende per collettività '*qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale*' (reg. UE 1169/11, art. 2.2.d). Ed è doverosa l'attenzione a fornire puntuali aggiornamenti, in caso di variazione delle notizie obbligatorie (con peculiare attenzione agli allergeni)

'*acqua potabile trattata*' o '*acqua potabile trattata e gassata*' (in caso di aggiunta di anidride carbonica).[11]

I prodotti dolciari e da forno venduti a pezzo o alla rinfusa, '*generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto*', benché all'origine preconfezionati, possono riportare le notizie obbligatorie sul solo cartello o sul contenitore, purché facilmente visibili e leggibili.

Nelle fasi anteriori alla consegna al consumatore e alle collettività, le notizie di base previste per gli alimenti non preimballati (denominazione, lista ingredienti, allergeni) – oltre a nome o ragione sociale o marchio depositato e indirizzo dell'OSA e codice di lotto – possono venire fornite solo sui documenti commerciali, anche in modalità telematica. A condizione che tali documenti precedano o accompagnino le singole consegne.

L'indicazione sulla presenza di ingredienti allergenici nei pubblici esercizi[12] deve venire sempre fornita per iscritto – in lingua italiana e di facile lettura – '*in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività*'. Attraverso un '*menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista*'. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le notizie devono risultare anche su registri cartacei facilmente reperibili.

'*Decongelato*', obbligo di informazione scritta da parte delle collettività. I pubblici esercenti, oltreché i gestori di mense

---

[11] Cfr. nota Ministero della Salute, DGISAN, 6.2.2015 n. 3674

[12] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/indicazione-degli-allergeni-regole-e-sanzioni-per-catering-mense-bar-pubblici-esercizi_1

ed esercizi di *catering* hanno altresì "l'obbligo di informare gli avventori" quando l'alimento sia decongelato.[13]

FOCUS - Allergeni. Regole e sanzioni per *catering*, mense, bar, pubblici esercizi

Il regolamento UE 1169/2011, si ricorda, ha introdotto il dovere generalizzato di informare i consumatori in merito agli allergeni. E prima che il FIR (1) si trasformi in FIRE, i pubblici esercenti devono muoversi. Chi, come? Lo ha ben spiegato il Ministero della Salute, già a febbraio 2015 (2), ma pochi purtroppo se ne sono avveduti.

Non solo i pubblici esercenti ma chiunque venda o somministri alimenti, in qualsivoglia contesto, deve informare i consumatori in merito alla presenza – anche solo eventuale – di ingredienti allergenici. Sono perciò responsabili i legali rappresentanti, o soggetti a tal uopo delegati, di:

- bar e gelaterie, chioschi banchetti e venditori ambulanti, tavole calde e *self-service*, *take-away* e *kebab*, pizzerie, enoteche, trattorie, ristoranti,
- mense scolastiche, aziendali e ospedaliere, esercizi di *catering*,
- hotel, pensioni, campeggi, ostelli, *bed & breakfast* (3),
- circoli sportivi, associazioni anche caritatevoli, dopolavori ferroviari, sagre.

Quali informazioni, e come. Un'informazione specifica e puntuale sulla presenza degli ingredienti allergenici (4) si estende perciò a tutti gli alimenti venduti (preimballati, preincartati e sfusi) così come a quelli preparati, serviti o comunque somministrati.

Il Ministero ha pur previsto l'ipotesi che l'informazione venga offerta su richiesta del consumatore. Tale previsione, si noti bene, non esonera l'operatore dall'obbligo di mantenere a pronta disposizione degli avventori un registro scritto, ove siano elencati gli ingredienti e gli allergeni contenuti in ciascuno degli alimenti in offerta. Vale piuttosto a rimarcare il dovere di ade-

---

[13] Fatti salvi i casi di deroga di cui al regolamento UE 1169/11, Allegato VI, Parte A punto 2 (la cui applicazione ai cibi somministrati merita opportuni chiarimenti). V. *https://www.greatitalianfoodtrade.it/?s=Cucine+da+incubo*

guata formazione di coloro che lavorano a contatto con i clienti, al pari di chi lavora alla preparazione dei cibi.

Registri. Le notizie prescritte devono quindi venire registrate per iscritto, e comunicate con strumenti vari (dai menù ai *monitor* o *tablet* all'interno degli esercizi) purché disponibili agli utenti finali e verificabili da parte delle autorità di controllo. Tenuto anche conto della *privacy* su dati sensibili come le vulnerabilità individuali, la richiesta non dev'essere necessaria.

Le informazioni devono venire puntualmente riferite a ogni piatto o prodotto, e devono riportare – se del caso, attraverso la formula '*può contenere*' – un'indicazione esatta degli ingredienti allergenici di cui trattasi. Vale a dire '*grano'* e non '*(cereali contenenti) glutine*', '*noci'* anziché '*frutta con guscio'*. Elenchi generici delle 14 categorie di sostanze previste dal reg. UE 1169/11 (5) sono da ritenersi del tutto inammissibili, e anzi sintomatici di scarsa attenzione dell'operatore verso i propri doveri di autocontrollo e prevenzione dei rischi da contaminazione involontaria (6).

Sanzioni. In aggiunta alle misure e sanzioni previste dal d.lgs. 231/17, le autorità di controllo possono prescrivere l'adozione delle doverose misure di autocontrollo sulla base dei regolamenti CE 178/02 (7) e 852/04 (8). L'inadempimento a tali prescrizioni, che ha un indubbio rilievo sanitario, può dunque venire sanzionato anche ai sensi del decreto legislativo 193/07, articolo 6 (9).

Note:

(1) '*Food Information Regulation*', Regolamento UE 1169/11

(2) Circolare Min. Sal. 6.2.15. Si annota la linearità di tale documento con lo schema di linee guida a sua volta predisposto dalla Commissione europea, DG Santè (http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consult_20150104_allergy-intolerance_en.htm),

(3) La stessa dicitura BnB esprime il servizio della prima colazione, assieme all'alloggio. Nondimeno si raccoglie notizia di provvedimenti regionali (es. Marche) che - in grave contrasto con le regole UE - escludono tali esercizi dagli oneri di registrazione degli operatori alimentari stabiliti nel reg. CE 852/04 (c.d. Igiene 1)

(4) NB: i soli allergeni oggetto di informazione specifica sono quelli elencati in Allegato II del reg. UE 1169/11. Non è invece richiesta la notizia su altre sostanze, al di fuori di quelle predette, che pure costituiscono fonte di allergie e intolleranze alimentari (es. fragole, kiwi, ananas, lieviti, nickel, glutammato monosodico, noce moscata, *etc*.)

(5) V. precedente nota 4

(6) Come si è già scritto, il rischio di contaminazione da allergeni non volontariamente immessi nell'alimento va controllato e prevenuto al pari di ogni altra contaminazione fisica, chimica o microbiologica che possa incidere sulla sua sicurezza. Solo laddove – nonostante la diligenza espletata nell'autocontrollo (Buone Prassi Igieniche e Haccp) – non risulti possibile escludere il rischio di una contaminazione, si dovrà indicare nell'apposito registro '*Può contenere (…)'* seguito dal nome dell'allergene/i

(7) L'articolo 14 del regolamento CE 178/02, c.d. '*General Food Law',* come si ricorda, prescrive che l'analisi del rischio di un alimento venga eseguita considerando sia la sua sicurezza per le categorie vulnerabili di consumatori (quali appunto, i soggetti affetti da allergie e intolleranze alimentari), sia le informazioni e che accompagnano il prodotto

(8) C.d. regolamento 'Igiene 1', recante disposizioni generali in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari. Ai sensi dell'articolo 1 ('Obblighi generali'), '*Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.*'

(9) V. d.lgs. 193/07, '*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore'.*

Vendita B2B a soggetti diversi dalle collettività (art. 20)

Nelle ipotesi di cessione di prodotti alimentari – ivi compresi i semilavorati – a industria, utilizzatori commerciali intermedi e artigiani (per i loro '*usi professionali*' o in vista di ulteriori lavorazioni) è prescritta notizia di:

- denominazione,
- allergeni,
- quantità netta,
- nome o ragione sociale o marchio depositato dell'operatore,
- lotto.

È in ogni caso doveroso fornire tutte le notizie che il ricevente dovrà a sua volta comunicare al consumatore finale. In particolare, quelle relative alla presenza di allergeni.[14]

Le predette informazioni possono venire fornite anche tramite documenti commerciali e per via telematica. Fatto salvo il dovere di identificare ogni singola partita ai fini della sua rintracciabilità, la corretta conservazione e utilizzo entro i termini previsti.

***FOCUS* - Reg. (UE) n. 1169/11, quali notizie sull'imballo esterno?**

Tra le non poche novità introdotte dal regolamento UE n. 1169/11, è opportuno evidenziare le informazioni obbligatorie da fornire sull'imballo esterno, secondario o terziario a seconda dei casi. Quali notizie sullo scatolone, e perché?

L'imballo esterno a cui la norma europea riferisce (1) è la c.d. unità logistica, vale a dire quella scatola di cartone o l'imballo in materiale plastico termoretraibile che contiene le singole unità di vendita.

Le informazioni obbligatorie da riportare sull'imballo esterno sono quelle di cui all'art. 9 lettere a), f), g), h), qui di seguito elencate:

"a) la denominazione dell'alimento;

f) Il termine minimo di conservazione;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;

h) Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'Art. 8 Par. 1".

La *ratio* della norma, in tutta evidenza, esula dall'informazione al consumatore finale. Attiene invece alla rintracciabilità dei prodotti alimentari e alla

[14] Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 8.8. V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/allergeni-informazione-b2b-risponde-l-avvocato-dario-dongo, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/allergeni-informazione-b2b-risponde-l-avvocato-dario-dongo

gestione operativa di segregazioni, ritiri e richiami che possono venire richiesti in ipotesi di rischiosità dell'alimento dal punto di vista della sicurezza (2).

In caso di merci destinate ad altri Paesi membri UE, da più parti si è posto il dubbio circa le lingue da utilizzare per fornire le suddette informazioni sull'imballo esterno.

La ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda responsabile (3), a ben vedere, possono venire stampati sull'imballo esterno senza indurre problemi di comprensibilità, avendo la sola cura di precisare il Paese di appartenenza.

Il marchio è sicuramente utile – anche se non previsto come notizia obbligatoria – soprattutto quando esso non coincida con il nome o ragione sociale dell'operatore responsabile, tenuto conto della finalità della norma che è appunto quella di consentire la rapida identificazione dei lotti di produzione eventualmente coinvolti in azioni correttive.

Le condizioni particolari di conservazione e/o d'impiego, a loro volta, risultano obbligatorie soltanto "*per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso*" (reg. UE 1169/11, art. 25.1), vale a dire laddove una particolare cautela abbia rilievo ai fini del consumo dell'alimento in condizioni di sicurezza (es. conservazione tra 0 e 4°C, cottura delle carni fresche), ovvero ai fini del mantenimento della condizioni organolettiche (es. custodia al riparo da fonti di luce e di calore per olio d'oliva e conserve sott'olio).

Su denominazione dell'alimento e TMC/data di scadenza (oltreché per le condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, nei soli casi ove esse risultino necessarie) verte dunque in essenza la questione linguistica.

Note:

(1) Reg. UE 1169/11, art. 8, punto 7, ultimo comma

(2) Reg. CE 178/02, articoli 18 e 19

(3) il titolare del marchio con cui i prodotti sono venduti, ai sensi del reg. UE 1169/11, art. 8

CAPO II - Norme nazionali, sanzioni

Lotto, sanzioni (art. 21)

L'omessa indicazione del lotto è soggetta a sanzione da 3.000 a 24.000 euro. L'utilizzo di modalità differenti da quelle prescritte, sanzione da € 1.000 a € 8.000.

Giova sottolineare che la funzione primaria dell'identificazione di lotto o partita di appartenenza dei singoli prodotti è quella di garantirne la rintracciabilità, in ogni fase della filiera alimentare.

Ulteriori sanzioni possono quindi venire applicate, ai sensi del d.lgs. 190/06, laddove gli operatori non risultino in grado di offrire alle autorità che ne facciano richiesta le notizie essenziali ai fini della rintracciabilità dei prodotti.[1] In tali casi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 4.500. In caso di reiterazione '*è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti*'.[2]

---

[1] Cfr. d.lgs. 190/06, articolo 2, Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità. Quanto alle notizie essenziali ai fini della rintracciabilità dei prodotti di origine animale, si richiama il reg. UE 931/11, che ha integrato l'articolo 18 del reg. CE 178/02

[2] Cfr. d.lgs. 190/06, articolo 7, Disposizioni finali

Distributori automatici, pene (art. 22)

L'omessa indicazione degli allergeni sui singoli alimenti non preimballati è punita con la sanzione da € 5.000 a € 40.000, '*salvo che il fatto costituisca reato*'.

La violazione degli altri obblighi d'informativa - su denominazione alimento, lista ingredienti, nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto - è soggetta a sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000. Identica pena per il mancato utilizzo della lingua italiana.

Alimenti non preimballati e cibi offerti dalle collettività, sanzioni (art. 23)

L'omessa indicazione degli ingredienti allergenici nei singoli prodotti è punita con la sanzione da € 3.000 a € 24.000, '*salvo che il fatto costituisca reato*'.

L'indicazione degli allergeni con modalità difformi rispetto a quelle stabilite dal Ministero della Salute con circolare 6.2.15[3] comporta invece l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 8.000. Penalità che si dimezza in caso di soli errori formali.[4]

L'omissione delle notizie obbligatorie nelle cessioni B2B anteriori alla consegna a consumatore finale e collettività è invece soggetta a sanzione amministrativa da € 500 a € 4.000.

---

[3] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/indicazione-degli-allergeni-regole-e-sanzioni-per-catering-mense-bar-pubblici-esercizi_1

[4] Es. indicazione di '*grano Kamut TM*'' anziché '*grano khorasan'*

Cessioni tra operatori diversi precedentemente alla vendita al consumatore (B2B) o alle collettività, pena (art. 24)

L'omissione delle informazioni obbligatorie[5] - come pure il mancato rispetto delle modalità a tal uopo prescritte dall'articolo 20 del decreto - è punita con la sanzione da € 500 a € 4.000.

[5] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/semilavorati-per-prodotti-da-forno-informazione-b2b-parere-dell-avvocato-dario-dongo

TITOLO IV - Disposizioni finali

Mutuo riconoscimento (art. 25)

Le disposizioni nazionali che integrano il reg. UE 1169/11[1] non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altri Stati membri UE ed EFTA - Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera - e Turchia.[2]

Autorità competenti (art. 26)

L'ICQRF[3] - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) - è designato quale autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel decreto.

---

[1] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sanzioni-reg-ue-1169-11-adeguamento-norme-nazionali

[2] Una clausola di stile tuttavia priva di applicazione concreta, posto che le norme di cui al titolo III del decreto attengono a:

- codice di lotto, soggetto a regole armonizzate (dir. 91/2011/UE),
- distributori automatici e collettività, inevitabilmente soggetti alle disposizioni del decreto in quanto localizzati in Italia,
- informazioni di base nelle cessioni B2B, le quali devono in ogni caso venire registrate ai fini della rintracciabilità ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 18

[3] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/icqrf-controlli-2017

Restano ferme le competenze dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, c.d. Antitrust, '*e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.*'[4]

L'autorità sanitaria mantiene un ruolo primario su controlli e sanzioni,[5] come invocato da più parti e ribadito, da ultimo, nel regolamento UE 2017/625. Del resto, appare velleitario che i circa 900 ispettori in forza all'ICQRF possano da soli controllare gli oltre 1,4 milioni di operatori soggetti all'applicazione delle norme in esame. Si veda al proposito la successiva Parte IV del presente testo.

Viene quindi mantenuta continuità con il precedente riparto di competenze. Oltre all'ICQRF, le violazioni di norme relative all'informazione al consumatore sugli alimenti possono venire accertate e contestate da ASL, NAS, UVAC, Servizi Veterinari e altre Autorità sanitarie, così come NAC, Capitanerie di Porto e altre Autorità facenti capo al Ministero delle Politiche Agricole. Nonché da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria che possono constatare gli illeciti, deferendo alle Camere di Commercio - ai sensi del d.lgs. 112/98 - l'erogazione delle sanzioni. Si veda al riguardo la successiva Parte V.

---

[4] Il governo ha fatto marcia indietro rispetto all'ipotesi, ventilata in precedenza, di escludere le competenze delle altre autorità designate ai controlli pubblici ufficiali. La precedente versione del decreto prevedeva tra l'altro che il 50% dei proventi delle sanzioni venisse riassegnato per il 35% al MiPAAF e il 15% alla Salute, '*per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri*'. Una previsione certo utile a garantire l'adeguatezza delle risorse e la formazione del personale ispettivo, quest'ultima, inspiegabilmente cancellata

[5] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dell-amministrazione-sanitaria, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/controlli-ufficiali-alimenti-in-italia-dati-2016

Procedure per le irrogazioni delle sanzioni (art. 27)

L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative seguono i criteri stabiliti nella legge 689/81.[6]

Nel caso di accertamento per la prima volta nei confronti di un operatore di sole violazioni 'sanabili', in relazione alle quali sia prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità è tenuta a ricorrere a una preventiva diffida.[7] È altresì prevista la possibilità di una riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora si proceda al suo pagamento nei cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.[8]

---

[6] Cfr. legge 689/81, c.d. legge di depenalizzazione. Il decreto sanzioni ne richiama in particolare il Capo I *(Sanzioni amministrative)*, Sezioni I *(Principi generali)* e II *(Applicazione)*

[7] V. Legge n. 114/2016, articolo 1, comma 3. '*Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981*'

[8] V. legge 114/2016, articolo 1, comma 4. '*Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione*'

La diffida è prevista, tra l'altro, anche dal nuovo regolamento europeo sui controlli pubblici ufficiali. Ai sensi del reg. UE 2017/625, articolo 138, l'autorità può invero adottare varie misure, tra le quali appunto la diffida a correggere le etichette non conformi alle regole vigenti.

Giova al proposito ricordare la circolare dell'ICQRF che, ai fini dell'applicazione del D.L. 91/2014, considera gli illeciti non sanabili allorché il prodotto sia già stato esitato alla vendita, in quanto non risulti possibile eliderne le conseguenze dannose o pericolose.[9] L'organo accertatore deve perciò valutare, caso per caso, se la violazione possa venire effettivamente sanata. Vale a dire, se l'operatore responsabile possa escluderne le conseguenze dannose o pericolose, in termini di impatto anche solo potenziale sulla salute dei consumatori.[10]

Le micro-imprese[11] possono beneficiare di una riduzione fino a un terzo della sanzione edittale.

Ad applicare tale riduzione dovrà essere l'autorità competente a irrogare la sanzione, in fase di valutazione dell'entità della pena da comminare e conseguente emissione di ordinanza-in-

---

[9] Circ. MIPAF – ICQRF n. 1148 del 2/7/2014 (D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Primi chiarimenti)

[10] Cfr. Alfredo Rossi, *L'istituto della diffida e la sicurezza alimentare*, su Alimenta, 9/2014

[11] Si intendono per micro-imprese quelle con '*meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro*' (cfr. raccomandazione 2003/361/CE)

giunzione.[12] L'operatore non può perciò avvalersene in caso di oblazione della pena.[13]

Le forniture alle Onlus - ai fini della successiva cessione gratuita a persone indigenti - sono poi esentate da sanzioni per vizi di etichettatura, al di fuori dei soli casi di irregolarità sull'indicazione allergeni e data di scadenza. Viene altresì estesa alle Onlus la deroga ai controlli già concessa ai loro fornitori dalla legge 116/2016 in materia di sprechi alimentari (all'articolo 3.4).

Infine, le sanzioni non sono applicabili qualora gli alimenti immessi sul mercato siano corredati '*da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto*'.[14]

Gli operatori possono quindi procedere alla rettifica scritta di etichette non conformi, prima che i prodotti così confezionati escano dalla loro diretta disponibilità. Questa previsione può mitigare i costi degli errori di stampa e ridurre l'impatto ambientale che altrimenti deriverebbe dallo smaltimento a rifiuto di imballi non conformi. È peraltro evidente come ogni operazione di rettifica delle notizie riportate su singoli lotti di produzione

---

[12] Cfr. legge 689/1981 e successive modifiche, articolo 11

[13] V. legge 689/1981 e successive modifiche, articolo 16

[14] Vale a dire nei casi di tempestiva ri-etichettatura dei prodotti, o di correzione dei cartelli o registri nei casi di vendita di alimenti sfusi e preincartati, nonché di somministrazione. V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/cotti-in-fragranza-come-rimediare-agli-errori-di-stampa-in-etichetta

debba venire registrata e tracciata, ove del caso anche condivisa con gli operatori a valle nella filiera di distribuzione.

Periodo transitorio (art. 28)

*'**Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima** della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.'*

Un osceno condono tombale - fino a esaurimento scorte - su tutti i prodotti etichettati o immessi sul mercato prima del 9.5.2018? Evidentemente no. Le violazioni non punibili attengono infatti solo ad alimenti o etichette '*non conformi al presente decreto*'. Viceversa, a far data dall'entrata in vigore del decreto potranno venire punite tutte le violazioni delle norme stabilite dal reg. UE 1169/11, che si applica in tutta Europa già dal 14.12.2014.[15]

Abrogazioni (art. 30)

Il fatidico 'decreto etichettatura' - d.lgs. 109/92, già sottoposto a ripetuti *maquillage* nei 26 anni di suo onorato servizio - viene definitivamente abrogato. Fatta salva la sua sola norma che ha introdotto l'obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti realizzati in Italia, come di recente aggiornata dal d.lgs. 145/17.[16]

---

[15] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/etichette-le-regole-introdotte-dal-reg-1169-11-e-i-prossimi-passi

[16] Cfr. d.lgs. n. 145/2017, in vigore dal 5.4.18. L'omessa indicazione della sede dello stabilimento sui prodotti realizzati in Italia, ai sensi del citato decreto, è sogget-

Il d.lgs. 231/17 abroga altresì i termini pre-definiti dalla legge 169/1989 per il TMC del latte a lunga conservazione. La cui determinazione rimane perciò affidata - come per la quasi totalità degli alimenti - alle responsabili valutazioni dell'operatore responsabile, sulla base di apposite valutazioni dei rischi.

Ulteriori abrogazioni attengono al riferimento al codice di lotto nella norma metrologica (D.P.R. 391/1980, art. 7) e alla previgente disciplina dell'etichettatura nutrizionale facoltativa (d.lgs. 77/1993, attuativo della direttiva 1990/496/CEE abrogata dal reg. UE 1169/11).

Infine, sono venute meno alcune disposizioni nazionali a suo tempo introdotte dal d.lgs. 109/92 relative a '*prodotti particolari*' come birra[17], camomilla, cereali, sfarinati, pane e pasta, formaggi freschi a pasta filata, margarina e grassi, oli di oliva e semi, pomodori e riso. Sembrano così decaduti gli obblighi di confezionamento per i formaggi freschi a pasta filata,[18] il burro e la camomilla.

Entrata in vigore (art. 31)

Il 'decreto sanzioni', d.lgs. 231/2017, entra in vigore il 9 maggio 2018.

---

ta a sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-dello-stabilimento-in-vigore

[17] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/birra-italiana-nuove-norme

[18] La vendita di formaggi freschi a pasta filata (es. mozzarelle) era infatti consentita allo stato sfuso solo nei punti vendita annessi ai caseifici (d. lgs n.109/92, art. 23). V. https://www.foodagriculturerequirements.com/mozzarella-sfusa-post-231-risponde-lavvocato-dario-dongo

Sanzioni edittali, osservazioni conclusive

Il d.lgs. 231/17 innova il previgente quadro sanzionatorio (di cui al d.lgs. 109/92, articolo 18) aumentando sia il numero di scaglioni di pena, da tre a cinque, sia il coefficiente di moltiplicazione dei minimi edittali, da 6 ad 8. Fatta salva la possibilità di ridurre le pene fino al 33,3% (un terzo), allorché comminate a micro-imprese (con fatturato o bilancio inferiore a 2 milioni di euro, e meno di 10 dipendenti), e l'obbligo di diffida preventiva - in luogo della sanzione - in occasione del primo illecito 'sanabile' riscontrato dalle autorità pubbliche di controllo.

La maggiore articolazione degli scaglioni di pena in relazione alla gravità degli illeciti e la restrizione degli sconti alle sole micro-imprese dovrebbe contribuire a rafforzare l'efficacia deterrente dell'impianto sanzionatorio. Considerato che - sotto il regime coevo - il pagamento della sanzione in misura ridotta (prescelto in 1.390 casi sui 3.715 delle contestazioni amministrative elevate dall'ICQRF nel corso del 2017) rendeva al contravventore quasi più conveniente perseverare nell'illecito che improntare il proprio operato alla legalità. Cambierà qualcosa, nei fatti? Difficile a credersi, si direbbe piuttosto che questo tardivo decreto segua la logica del 'forte coi deboli, debole coi forti'.

A seguire, una breve sintesi degli scaglioni di pena previsti dal d.lgs. 231/17 e delle riduzioni rese possibili mediante applicazione delle norme di cui a:

- legge 689/1981, articolo 16 ('*È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento,*

entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione'),

- decreto legge 91/2014, articolo 1, comma 4 ('*Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione*'),
- d.lgs. 231/2017, articolo 23 (riduzione pena fino al 33,3% per le sole micro-imprese).

Scaglioni di pena, in relazione ai livelli di gravità, e riduzioni possibili

						Micro-imprese	
Livello di gravità	Minimo edittale	Massimo edittale	Riduzione 1/3 (l. 689/81, art. 16)	Doppio minima (l. 689/81, art 16)	Ridotta del 30% (d.l. 91/14, art. 1.4) per pagamento entro 5 giorni	Riduzione 1/3 minima (d.lgs. 231/17, art. 27.3)	Riduzione 1/3 massima (d.lgs. 231/17, art. 27.3)
Lieve	€500	€4.000,00	€1.333,33	€1.000	€700,00	€166,67	€1.333,33
Bassa	€1.000	€8.000,00	€2.666,67	€2.000	€1.400,00	€333,34	€2.666,67
Media	€2.000	€16.000	€5.333,33	€4.000	€2.800,00	€666,67	€5.333,33
Alta	€3.000	€24.000,00	€8.000,00	€6.000	€4.200,00	€1.000	€8.000,00
Grave	€5.000	€40.000,00	€13.333,33	€10.000	€7.000,00	1.666,67	€13.333,33

Parte II - *Nutrition & Health Claims*, d.lgs. 27/2017

Il decreto legislativo 27/2017, '*che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche di cui al Regolamento CE 1924/2006',* è finalmente entrato in vigore l'1 aprile 2017.[1]

La vigilanza su *Nutrition & Health Claims* viene attribuita alla competenza primaria dell'autorità sanitaria.[2] In linea con le competenze attribuite al dicastero della salute in tema di controlli pubblici ufficiali sulla sicurezza di alimenti e mangimi, nonché l'informazione commerciale a essi relativa.[3] Ciò non esclude la giurisdizione concorrente dello IAP, che interviene in auto-regolazione sulla pubblicità ingannevole.[4] E dell'Antitrust, la cui competenza si radica nel c.d. Codice del Consumo, in relazione alle pratiche commerciali scorrette.[5]

Il quadro sanzionatorio si basa su pene amministrative pecuniarie ed accessorie,[6] per la violazione dei principi generali e specifici stabiliti nei regolamenti europei di cui in seguito:

- reg. CE 1924/06 e successive modifiche, recante disciplina

---

[1] Per il testo del d.lgs. 27/2017, vedasi http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17G00038&elenco30giorni=true

[2] Ministero della salute, Regioni e Province autonome, Aziende sanitarie locali

[3] Cfr. reg. CE 882/04, articolo 2

[4] Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria

[5] Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. Cfr. d.lgs. 145/07

[6] Quali la sospensione dell'attività nel cui ambito è stato commesso l'illecito, in caso di reiterazione

generale dell'impiego di *Nutrition & Health Claims* nell'informazione commerciale relativa agli alimenti,

- Allegato al predetto regolamento, per quanto attiene all'elenco tassativo delle indicazioni nutrizionali ammesse (c.d. *nutrition claims*), le condizioni d'utilizzo e i relativi schemi di comunicazione,

- reg. UE 432/12 e seguenti integrazioni, in merito alle indicazioni relative alla salute autorizzate dalla Commissione europea, c.d. *health claims,* a seguito di appositi pareri dell'Efsa.[7]

L'impiego di *nutrition & health claims* non consentiti dai regolamenti europei[8] è punito con sanzioni amministrative pecuniarie che variano:

- dai 3 mila ai 12 mila euro per le indicazioni nutrizionali non previste in Allegato al regolamento CE 1924/06, o al di fuori delle condizioni ivi previste (art. 8),
- idem c.s. per le indicazioni nutrizionali comparative fuorilegge (art. 9),[9]
- da 6 mila a 24 mila euro per le indicazioni sulla salute non autorizzate (art. 10.1),
- da 3 mila a 12 mila euro per il mancato rispetto delle con-

[7] *European Food Safety Authority*

[8] Reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche

[9] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/sangemini-pubblicità-ingannevole, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/pop-corn-con-olio-di-palma-il-peso-della-leggerezza

dizioni previste su *health claims* autorizzati, tenuto anche conto delle norme nazionali applicabili[10] (art. 10.2),

- 3-10 mila e 5-20 mila euro, rispettivamente, per indicazioni nutrizionali e salutistiche su bevande alcoliche (al di fuori di quelle sole autorizzate, su basso tenore alcolico ovvero sua riduzione, e riduzione valore energetico, art. 4).

La comunicazione può venire altresì censurata e punita laddove:

- venga messa in dubbio la sicurezza nutrizionale di una dieta priva del prodotto pubblicizzato, ovvero se ne tolleri o incoraggi il consumo eccessivo (pene da 2 mila a 20 mila euro sui claim nutrizionali, da 3 mila a 30 mila euro, su quelli salutistici, art. 3),
- i *claim* nutrizionali e salutistici non siano riferiti agli alimenti 'pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante' (sanzione da 2 mila a 10 mila euro, art. 5),
- manchi la dichiarazione nutrizionale in etichetta di alimenti che riportino *claim* nutrizionali e salutistici (pena da 2 mila a 16 mila euro, art. 7),
- indicazioni generiche sulla salute[11], espresse in etichetta o pubblicità, non siano supportate da *claim* autorizzati ai sensi del regolamento (da 5 mila a 10 mila euro, art. 10.4). A far data dal 20.1.22 anche i marchi commerciali anteriori all'1.1.2005, che hanno beneficiato di una

[10] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/livelli-massimi-di-assunzione-delle-vitamine-e-di-caffeina

[11] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/biscotti-della-salute

deroga durata tre lustri, saranno soggetti a tale obbligo,[12]

- gli *health claims* non siano accompagnati dalle notizie supplementari prescritte[13] sull'importanza di una dieta equilibrata, quantità e modalità d'impiego, avvertenze particolari (da 5 mila a 20 mila euro, art. 10.3),
- i *claim* sulla riduzione dei rischi di malattia non siano accompagnati da '*una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico*' (idem c.s.)

Le sanzioni più gravi - da 5 mila a 40 mila euro - sono previste allorché, nell'impiego di *health claim*,

- si suggerisca che '*la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento*'**,**
- si faccia '*riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso*',

---

[12] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/nutrition-health-claims-e-marchi-commerciali-verso-lo-scadere-del-periodo-transitorio

[13] ai sensi del reg. CE 1924/06, art. 10.2, le indicazioni relative alla salute devono venire accompagnate da:

'*a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;*

b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;

c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e

d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.'

- si citi il '*parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni*' mediche nazionali o di volontariato, a meno che queste ultime non siano autorizzate a livello nazionale da apposite norme in Italia (art. 11).

In caso di reiterazione specifica delle violazioni, '*tenuto conto della natura e della gravità dei fatti*', potrà venire sospesa per un periodo da 10 a 20 giorni l'autorizzazione allo svolgimento delle attività nel quale ambito gli illeciti sono stati commessi (art. 12).

***FOCUS - Nutrition & Health Claims*, le regole in sintesi**

Ogni notizia volontaria che suggerisca, sia pure implicitamente, una relazione favorevole tra il consumo di un alimento – o una sua categoria, o una sostanza ivi contenuta – e la salute del consumatore (anche solo dal punto di vista nutrizionale) si qualifica come indicazione sulla salute o nutrizionale (si vedano al riguardo le definizioni di cui al reg. CE 1924/06, articolo 2).

Si devono perciò applicare le regole europee su *Nutrition & Health Claims*. (1) Le quali prescrivono, in primo luogo, la conformità:

– dei *claim* nutrizionali, alle condizioni generali stabilite nel tassativo elenco di cui in Allegato al reg. CE 1924/06,

– dei *claim* salutistici, alle condizioni previste per le sole diciture autorizzate nel reg. UE 432/12 e successive modifiche.

Vale a dire che le indicazioni ammesse, nell'informazione commerciale relativa agli alimenti (etichette, pubblicità, siti web, *social network*) sono solo quelle specificamente previste nei regolamenti di cui sopra. Con l'unico margine di autonomia, da parte dell'operatore, di adottare variazioni lessicali che non alterino il significato dei *claim* (es. '*alto tenore di*' piuttosto che '*ricco in*', '*contiene*' anziché '*fonte di*').

Il regolamento NHC impone altresì il rispetto di principi generali d'informazione, (2) i quali comprendono una serie di divieti:

– su informazioni false, ambigue e fuorvianti,

– sul '*dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti*',

– di '*incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento*',

– di '*suggerire (…) che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive*',

– di fare riferimento, con testi e immagini, '*a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore*'. (3)

I *claim* nutrizionali e salutistici sono altresì soggetti a condizioni generali, (4) che presiedono alla rilevanza delle notizie per la salute e la nutrizione umana, in rapporto a quantità di cibo che possano venire ragionevolmente consumate nel contesto di una dieta equilibrata. Alla biodisponibilità – ove del caso – delle sostanze di cui sia fatto vanto. Al fondamento, scientifico e analitico, delle affermazioni. E alla comprensibilità delle notizie, da riferire al consumo del prodotto secondo le indicazioni offerte.

In caso d'impiego di *health claims* sono poi previste alcune informazioni obbligatorie aggiuntive, quali '*una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano*', '*la quantità dell'alimento e le modalità di consumo per ottenere l'effetto benefico indicato*', avvertenze per '*le persone che dovrebbero evitare di consumare il prodotto*' e '*un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive*'. (5) Sono inoltre stabiliti alcuni divieti, come le '*indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento*', '*indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita del peso*', '*indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario o altre associazioni*', (6) al di fuori di quelle di cui a seguire.

***'Approvato da'*, condizioni d'impiego**

La premessa indispensabile per l'impiego di alcuna forma di *endorsement* da parte di medici, nutrizionisti o associazioni di volontariato – nell'informazione commerciale (etichette, pubblicità, siti web e *social network*) – è rappresentata dal fatto che il prodotto possieda i requisiti ed effettivamente riporti (in etichetta, quantomeno) un *claim* nutrizionale o salutistico conforme alle regole accennate nel precedente paragrafo. (7)

'Associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica e associazioni di volontariato. In mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica o da parte di associazioni di volontariato si possono

applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato' (reg. CE 1924/06, articolo 11).

Il Ministero della Salute, in apposita circolare, (8) ha indicato i criteri da seguire per verificare la legittimità degli *endorsement* di cui sopra:

A) analisi di conformità delle indicazioni fornite rispetto alle regole vigenti su *Nutrition & Health Claims*,

B) verifica dei requisiti di rappresentatività nazionale dell'associazione dei professionisti nei '*settori della medicina, della nutrizione o della dietetica*',

C) nel caso di semplici attestazioni come '*consigliato da …*', '*raccomandato da …*' ovvero l'applicazione di logo dell'associazione '*sarà richiesto, in sede di controllo, di fornire prova dei test effettuati a sostegno dell'attestazione*'.

La presenza di un *claim* nutrizionale o salutistico conforme alle regole europee è quindi una condizione necessaria ma non sufficiente a legittimare l'attestazione di associazioni mediche specialistiche o di volontariato. Le quali a loro volta non possono limitarsi a 'prendere atto' dell'esistenza di un'indicazione autorizzata per concedere il loro *endorsement*, in genere a seguito di laute donazioni.

L'attestazione deve invece costituire l'esito di un'apposita valutazione da parte dell'ente che la rilascia. Il quale deve operare secondo un apposito codice di condotta, ai sensi dell'articolo 27-*bis* del Codice del consumo, (9) e verificare l'effettiva fondatezza delle notizie riportate in etichetta.

I messaggi pubblicitari di contorno non devono in alcun modo trarre in inganno né risultare '*particolarmente suggestivi*' per il consumatore medio. Su tali premesse, il Ministero della Salute ha ribadito la '*necessità di dare applicazione con il massimo rigore alla disciplina sopra richiamata*'.

Alcuni cattivi esempi sono citati nella rassegna alimentare dell'Antitrust.

Note

(1) Cfr. reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche

(2) V. reg. CE 1924/06, articolo 3

(3) Sono perciò vietatissime le immagini del soggetto '(sovrappeso o obeso) prima e (filiforme) dopo' il 'trattamento' con alimenti o integratori pseudo-dietetici che ancora affollano il web e le tv locali

(4) Di cui al successivo articolo 5 del reg. CE 1924/06

(5) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 10.1

(6) V. reg. CE 1924/06, articolo 12

(7) '*Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica*' (reg. CE 1924/06, art. 10.3). Un'indicazione sulla salute, secondo la lettera del regolamento. O almeno un *claim* nutrizionale, a cui spesso è riconducibile uno o più '*health claims'*, nell'interpretazione diffusa. Fatte salve le deroghe riconosciute fino al 19.1.22 ai marchi esistenti prima dell'1.1.05 https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/nutrition-health-claims-e-marchi-commerciali-verso-lo-scadere-del-periodo-transitorio

(8) Cfr. Circolare Min. Sal. DGSAN 21.2.2011 n. 4748

(9) V. d.lgs. 206/05, art. 27-*bis*, *Codici di condotta*

FOCUS - Indicazioni nutrizionali comparative

Nel corso del 2017 è capitato di esprimere perplessità su diverse indicazioni nutrizionali comparative (1) riferite alla precedente ricetta del medesimo prodotto, anziché alla media degli alimenti della stessa categoria più venduti sul mercato di riferimento.

Come comunicare il miglioramento della ricetta?

La questione è particolarmente attuale proprio in Italia, ove la quasi totalità degli operatori ha migliorato i profili nutrizionali degli alimenti grazie alla sostituzione dell'olio di palma con altri oli. Come il girasole, il mais e la soia, l'oliva, il cui tenore in grassi saturi è straordinariamente ridotto a confronto del palma.

Si pone perciò un quesito, come comunicare il miglioramento del prodotto? Gli operatori responsabili dell'etichettatura (2) esigono di portare a valore gli investimenti eseguiti, e i consumatori hanno già dimostrato di voler premiare i loro sforzi. Bisogna tuttavia contemperare le esigenze di entrambi, all'insegna della trasparenza.

Si può certo dichiarare '*senza olio di palma*', come ci è stato di recente confermato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Si può altresì evidenziare in etichetta una dicitura del tipo '*nuova ricetta*', (3) purché tale affermazione sia veritiera e perciò dimostrabile.

Le indicazioni nutrizionali comparative

Attenzione però ad affermare che il prodotto sia '*più leggero*'. Tale dicitura infatti si qualifica come un'indicazione nutrizionale di tipo comparativo, (4) le cui condizioni d'impiego sono precisate nel regolamento NHC (*Nutrition & Health Claims*):

A) **il parametro di confronto va identificato con chiarezza** (es. '*il pop-corn X è più leggero in grassi saturi rispetto alla media dei pop-corn più venduti in Italia*'),

B) **il paragone va riferito 'a una gamma di alimenti della stessa categoria'** (si veda l'articolo *https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/mortadella-di-pollo-60-grassi-risponde-l-avvocato-dario-dongo*). (5) Il consumatore deve quindi poter apprezzare il carattere distintivo del singolo alimento rispetto agli altri presenti a scaffale,

C) **la rappresentatività del campione preso a confronto va attestata** mediante richiamo a fonti ufficiali di analisi di mercato (es. Fonte: Nielsen, Symphony-IRI, Associazione industriale di categoria…). Nei limiti della disponibilità dei dati, che raramente comprendono i prodotti a marca del distributore (c.d. *private label*) https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/claim-comparativi-questione-pl-risponde-l-avvocato-dario-dongo (6)

D) **la riduzione deve essere significativa**. (7) Almeno il 30% in meno, per quanto attiene a valore energetico e macro-nutrienti (es. grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri). Altrimenti, silenzio.

I chiarimenti di Bruxelles

A seguito di un vivace dibattito sull'argomento, nel Gruppo di Lavoro '*Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari*' gestito su LinkedIn dall'amico Alfredo Clerici, lo scrivente si è premurato di chiedere alla Commissione europea di fare chiarezza. Sono da intendersi legittime le indicazioni nutrizionali comparative riferite alla precedente ricetta?

Il Parlamento europeo, nel 2012, aveva già rigettato l'istanza di alcune *lobby* industriali di emendare il regolamento NHC, prevedendo espressamente la facoltà di eseguire paragoni con la precedente ricetta degli stessi prodotti.

'*Please note that Recital 21 of Regulation (EC) 1924/2006 stipulates that for comparative claims, it is necessary that the products being compared be clearly identified to the final consumer. However, if the products which are compared to are not on the market anymore, it seems difficult to consider that such condition is respected.'*

(CE, 'informal e-mail' a Dario Dongo, 23.8.17)

La Commissione europea è stata chiara nel ribadire che '*È necessario che i prodotti da confrontare siano chiaramente identificati al consumatore finale. Tuttavia, se i prodotti confrontati non sono più sul mercato, sembra difficile considerare che tale condizione sia rispettata*.'

Note

(1) Si vedano gli articoli pubblicati sulle etichette dei pop-corn di Cric Croc, nonché sui biscotti a marchi Mulino Bianco e Ringo, e la successiva segnalazione di Barilla all'Antitrust https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/barilla-pratiche-commerciali-sleali

(2) Ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 8, il titolare del marchio con cui l'alimento è venduto assume responsabilità della veridicità e completezza delle informazioni commerciali (etichetta, pubblicità) a esso relative

(3) '*Nuova formula*' è un messaggio ampiamente utilizzato anche nel marketing dei detersivi. Efficace, a quanto pare, a consolidare la fiducia dei consumatori affezionati verso il miglioramento continuo dei prodotti di marca

(4) C.d. comparative claims, di cui al reg. CE 1924/06, considerando 21 e articolo 9

(5) Idem c.s. Le Linee Guida della Commissione europea (2007) hanno poi chiarito la necessità di delimitare con precisione il concetto di 'categoria di alimenti' (es. formaggi a pasta dura anziché il complesso dei formaggi, yogurt anziché latticini in generale)

(6) I risvolti operativi di tale requisito sono stati chiariti sia dall'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, c.d. Antitrust), sia dalle Associazioni industriali di categoria

(7) Alle condizioni previste per l'impiego dei *claim* nutrizionali '*leggero*' e '*ridotto contenuto di…*', di cui in Allegato al reg. CE 1924/06

Parte III - Sede dello stabilimento, d.lgs. 145/2017

Il decreto legislativo 15 settembre 2017, 145 - '*Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*'[1] ha reintrodotto l'obbligo a suo tempo previsto dal decreto etichettatura.[2] A seguire, una breve analisi del testo.

Obiettivo del decreto è garantire la '*corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute*' (articolo 1).

Campo di applicazione

Gli alimenti preimballati realizzati e/o confezionati in Italia sono i primi destinatari dell'obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento. Vale a dire:

- **i prodotti alimentari *Made in Italy***, che si intendono realizzati in Italia allorché la loro ultima trasformazione sostanziale abbia avuto luogo nel nostro territorio. Anche in ipotesi d'impiego di ingredienti di origine o provenienza estera, e fatti salvi gli obblighi d'informazione[3] a

---

[1] Per il testo del d.lgs. 145/17, si veda http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/07/17G00158/sg

[2] Cfr. d.lgs. 109/92, articolo 3.1.f. Tale decreto è stato abrogato dal successivo d.lgs. 231/17, articolo 30, con eccezione delle sole norme che attengono all'indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento. Norme infatti riprese dal d.lgs. 145/17

[3] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/made-in-italy-in-etichetta-per-un-prodotto-su-4-ma-che-vuol-dire

tale riguardo. Siano essi previsti da normative generali[4] o specifiche,

- **gli alimenti confezionati in Italia**, se pure fabbricati in altri Paesi, europei e non. Con l'ulteriore obbligo in tal caso di precisare il Paese d'origine, qualora la sua omissione possa indurre il consumatore in errore al riguardo. Tenuto conto della natura del prodotto e delle sue modalità di presentazione, ivi compreso il marchio utilizzato.

Il decreto non si applica ai prodotti italiani destinati all'estero (UE ed extra-UE), poiché la giurisdizione in materia di commercio non può estendersi oltre i confini nazionali. In termini più generali, ogni qualvolta si intenda esportare un prodotto, alimentare e non, è necessario verificare le norme vigenti nei Paesi di destino. Le quali – anche nello stesso c.d. Mercato interno (UE) – possono distinguersi per prescrizioni supplementari[5] rispetto a quelle comuni. Oltreché per gli appositi requisiti linguistici, e le variabili sensibilità delle autorità di controllo competenti.[6]

---

[4] Ci si riferisce in particolare allo schema di regolamento della Commissione europea sull'indicazione obbligatoria dell'origine dell'ingrediente primario allorché essa sia diversa dall'origine del prodotto (*Made in*) e quest'ultima venga dichiarata. Ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 26.3. Si veda l'articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-vincitori-e-vinti

[5] Un esempio su tutti, i *warning* sulle bevande alcoliche, obbligatori nella vicina Francia. Oltreché in Irlanda (e in Germania, limitatamente a bevande non tradizionali come gli *alco-pops* e gli *spirit cooler*)

[6] Sui prodotti da forno è nota ad esempio la peculiare sensibilità delle autorità germaniche verso i residui di alcol

Sono altresì esclusi i prodotti alimentari '*legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)*' (articolo 7).

La clausola di mutuo riconoscimento, si noti bene, è stata accordata alle sole merci europee (area EFTA) e a quelle turche. Le quali, nel rispetto delle norme di etichettatura previste dal regolamento UE 1169/11 (*Food Information to Consumers*), possono liberamente circolare nel nostro Paese, come nell'intero Mercato interno. Senza bisogno di riportare notizia della sede dello stabilimento.

Gli alimenti preimballati in arrivo da Paesi extra-europei sono invece soggetti all'obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento allorché venduti in Italia. Una novità di grande rilievo, rispetto alla quale gli importatori di cibi non solo etnici ma pure del bacino meridionale del Mediterraneo devono adeguarsi al più presto.

Sede e indirizzo dello stabilimento

Obbligo di indicare la sede dello stabilimento. '*I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare*' in etichetta '*l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*'. Tale notizia può venire fornita mediante i documenti commerciali che precedono o accompagnano la consegna delle merci, nei casi di '*prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività*' ovvero '*commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale*' (art. 3).

La sede '*è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento*'.

L'indirizzo può venire omesso qualora l'indicazione della località risulti di per sé idonea alla '*agevole e immediata identificazione dello stabilimento*'.

Non è richiesta l'indicazione della sede dello stabilimento nei seguenti casi:

a) coincidenza della sede dello stabilimento con quella dell'operatore responsabile per l'etichettatura dell'alimento,[7]

b) presenza in etichetta di marchio di identificazione o bollo sanitario, rispettivamente obbligatori per le carni e i prodotti di origine animale,[8]

c) citazione della sede sul marchio con il quale il prodotto viene commercializzato.

Qualora l'operatore responsabile disponga di più stabilimenti, '*è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno*'.

La leggibilità dell'indicazione deve in ogni caso seguire gli stessi criteri[9] stabiliti per le informazioni obbligatorie dal regolamento UE 1169/11 (articolo 4).

---

[7] V. reg. CE 853, 854/2004 (regolamenti c.d. Igiene 2 e Igiene 3)

[8] Vedasi in particolare l'altezza minima dei caratteri di cui al reg. UE 1169/11, articolo 13 e Allegato IV

[9] Con particolare riguardo al delitto di frode in commercio di cui all'articolo 515 del codice penale

Controlli e sanzioni

L'autorità competente designata all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l'ICQRF, Istituto Centrale per la tutela della Qualità e la Repressione delle Frodi, presso il Ministero delle Politiche Agricole. '*Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni*' (articolo 6).

Salvo che il fatto costituisca reato,[10] **l'omessa indicazione** della sede dello stabilimento[11] comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro.

Il mancato rispetto dei criteri di leggibilità prescritti dal regolamento UE 1169/11 per le informazioni obbligatorie è invece soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 5).

Entrata in vigore, applicazione e periodo transitorio. Il decreto, entrato in vigore il 22.10.17, viene applicato a decorrere dal 5.4.2018. Gli operatori hanno facoltà di smaltire - fino a esaurimento scorte - i prodotti immessi sul mercato o comunque confezionati entro tale data con etichette non conformi (articolo 8).

---

[10] Al pari del difetto di precisazione del singolo impianto, in caso di impresa che disponga di più stabilimenti

[11] Ove pure una multinazionale decida di confezionare il prodotto in Italia attraverso la sua filiale in loco, non può certo venire meno ai suoi doveri di trasparenza nell'informazione al consumatore. Cfr. reg. UE 1169/11, articoli 7 (*Pratiche leali d'informazione*) e 26.2

Prospettive e incertezze

La prospettiva a cui l'Italia dovrebbe guardare è quella di ottenere l'estensione dell'obbligo di citare la sede dello stabilimento alle etichette di tutti i prodotti alimentari realizzati in UE, per rafforzare gli obblighi di rintracciabilità e ottimizzare la gestione delle crisi di sicurezza.[12] Oltreché per favorire le scelte informate d'acquisto da parte dei consumAttori europei, e valorizzare le rispettive filiere. Ma ciò richiede un serio impegno della politica italiana sui tavoli di Bruxelles e Strasburgo.

L'incertezza grava invece sul d.lgs. 145/2017, poiché il governo italiano ha aggirato le procedure di notifica delle norme tecniche.[13] Appellandosi invece all'articolo 114 del Trattato, che consente agli Stati membri di '*mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 (moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali…*' La Confederazione delle industrie alimentari in Europa, *Food Drink Europe*, ha contestato la legittimità di questo approccio alla Commissione europea,[14] la quale potrebbe intimare all'Italia di sospendere *sine die* l'applicazione del decreto.

---

[12] Tale misura dovrebbe venire introdotta attraverso un emendamento al c.d. *General Food Law*, reg. CE 178/02, articolo 18

[13] Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 45, e dir. 2015/1535/UE (TRIS, *Technical Regulation Information System Database*)

[14] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/decreti-origine-big-food-all-attacco

Parte IV - Controlli pubblici ufficiali

Garantire '*un livello elevato di protezione della salute* e degli *interessi dei consumatori*' è l'obiettivo generale del *Food Information Regulation* (reg. UE 1169/11, art. 3.1). Il *General Food Law* del resto aveva radicalmente innovato la direttiva igiene (93/43/CEE), anzitutto, nel definire le condizioni di sicurezza degli alimenti. Le quali ora comprendono l'idoneità del prodotto a venire ingerito anche da consumatori a vario titolo vulnerabili (sia pure, in relazione all'impiego previsto), tenuto conto delle informazioni che accompagnano l'alimento (reg. CE 178/02, art. 14).

Le autorità sanitarie competenti mantengono perciò il pieno potere (e il corrispondente dovere) di accertare le non conformità in materia di informazione al consumatore, adottando le opportune azioni correttive. Casistica e riflessioni a seguire.

Informazione al consumatore e sicurezza alimentare, la questione allergeni

Il regolamento UE 1169/11 ha consolidato il nucleo di notizie che inderogabilmente devono accompagnare l'alimento, in relazione alla presenza - anche solo in tracce, o in forma modificata - dei c.d. ingredienti allergenici ('*alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze*', articolo 21).

La comunicazione della Commissione europea[1] '*riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*' - ha ribadito ancora una volta i requisiti

[1] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/allergeni-linee-guida

d'informazione specifica in tema di ingredienti allergenici.[2] Con l'obiettivo di ottenere finalmente l'applicazione effettiva e coerente delle regole, da parte degli operatori responsabili. E il loro *enforcement* soprattutto, da parte delle autorità di controllo.

Gli ingredienti allergenici oggetto di doverosa informazione specifica sono quelli indicati in Allegato II al regolamento UE 1169/11, con alcune precisazioni:

- '*gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena*.' (Linee guida CE, punto 3.1.8). Fatta salva la possibilità di aggiungere, su base volontaria, un riferimento alla presenza di glutine (es. '*glutine*', '*contiene glutine*'),
- il glutine '*aggiunto in quanto tale, come ingrediente',* deve riportare *'il tipo di cereale da cui esso proviene',*[3]
- le uova devono venire sempre indicate, a prescindere dalla specie avicola di provenienza,
- il latte viene inteso in quanto *'secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento'.* Mucca e bufala ma anche asina, capra e pecora,

---

[2] Documento C(2017) 4864 *final*

[3] Nondimeno, '*Quando un prodotto contenente uno dei cereali figuranti nell'allegato II (ad esempio avena) soddisfa le prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 828/2014, si potrà utilizzare sul prodotto la dicitura 'senza glutine' o 'con contenuto di glutine molto basso*'

- *'nel caso della frutta a guscio, il tipo specifico figurante nell'elenco dell'allegato II, punto 8, deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, ovvero mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland.'* (Linee guida CE, punto 3.1.13).

L'alimento che in etichetta o cartello di vendita o menù non riporti - ovvero riporti in modo errato, o incompleto - le informazioni di cui sopra risulta perciò gravemente rischioso per la salute dei consumatori allergici, in considerazione del concreto pericolo di reazioni immuni e *choc* anafilattici, con esiti potenzialmente letali a danno dei soggetti più sensibili.

Altre informazioni di rilievo sanitario

I requisiti generali di informazione al consumatore previsti dal *Food Information Regulation*, a ben vedere, comprendono ulteriori notizie di rilievo sanitario, in aggiunta all'informazione specifica in tema di allergeni. Ci si riferisce, in particolare, a:

- **condizioni particolari di conservazione.** Quali il mantenimento della catena del freddo (es. 0-4° C) per i prodotti rapidamente deperibili, o della catena del gelo per preservare gli alimenti congelati e surgelati (temperatura inferiore a -18° C),
- **data di scadenza.** La quale invero si applica ad *'alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana'* (reg. UE 1169/11, art. 24.1)

- **dichiarazioni specifiche sui tenori di glutine** (ai sensi del reg. UE 828/14), **lattosio e galattosio,**
- **ingredienti 'sensibili',** es. caffeina e chinino, acido glicirrizinico, fenilalanina, fitosteroli e stanoli di origine vegetale, polioli.[4]

Altre notizie che rilevano ai fini della sanità pubblica si ritrovano in vari provvedimenti orizzontali (cioè applicabili alla generalità degli alimenti), come:

- codice di lotto,[5]
- *Nutrition & Health Claims*,[6]
- aggiunta di minerali, vitamine e altre sostanze ai prodotti alimentari.[7]

Le normative verticali, che si applicano a singole filiere o categorie di prodotti, a loro volta contemplano informazioni di rilievo sanitario. Tra le quali si citano, a cenno di mero esempio:

- integratori alimentari, condizioni di utilizzo e informazione,[8]

---

[4] Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato III

[5] Il lotto è essenziale ai fini della gestione delle crisi di sicurezza alimentare. Cfr. reg. CE 178/02, articolo 19

[6] V. reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successivi

[7] Cfr. reg. CE 1925/06

[8] V. dir. 2002/46/CE, reg. CE 1170/09

- provenienza delle carni, informazioni relative alla filiera zootecnica.[9]

La carenza (omissione o incompletezza) - ovvero l'erroneità, l'inadeguatezza o l'illeggibilità - delle suddette notizie comporta perciò altresì una valutazione dì rischiosità dell'alimento. Proprio perché la generalità dei consumatori (in relazione alle condizioni particolari di conservazione e alla data di scadenza) o alcune loro categorie vulnerabili (nei successivi casi citati), in difetto di tali notizie, possono incorrere concretamente in vari pericoli di salute.

Informazione e controlli sanitari, le sanzioni da applicare

In aggiunta alle sanzioni previste dal d.lgs. 231/17 per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento UE 1169/11, le autorità sanitarie possono considerare l'applicazione di altre normative.

Le informazioni al consumatore che assumono rilievo sanitario, come sopra descritte, rappresentano invero la manifestazione visiva, l'espressione della responsabilità di autocontrollo dell'operatore responsabile. Può perciò applicarsi il d.lgs. 193/07, recante sanzioni per la violazione delle norme di cui al Pacchetto Igiene. L'articolo 6, al comma 6, dispone a tale uopo che '*l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti*

[9] Cfr. reg. CE 1760, 1825/00, reg. UE 1337/13. Le informazioni relative agli animali, semi ed embrioni, e la gestione dei rischi frattanto circolano attraverso il sistema Traces (*Trade Control and Expert System*). Si veda https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

(CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000'.

Gli esempi non mancano. La mancata considerazione del rischio di contaminazione crociata accidentale di un alimento con ingredienti allergenici che non appartengono alla formula del prodotto può venire sanzionata ai sensi del d.lgs. 193/07, articolo 6.6. Altrettanto dicasi, all'opposto, per la genericità dell'informazione che altresì rivela l'inadeguatezza del sistema di autocontrollo (si pensi alla possibile presenza di crostacei sul cartello vendita di una gelateria, ma anche alla non meglio identificata '*frutta a guscio*' che ancora compare sulle etichette di numerosi prodotti). Un altro esempio, al di fuori dell'ambito allergeni, è il caso di apposizione di un termine minimo di conservazione ('*da consumarsi preferibilmente entro*'), in luogo della data di scadenza, su un alimento rapidamente deperibile dal punto di vista microbiologico.

Giova inoltre sottolineare il ruolo delle prescrizioni che l'autorità sanitaria può imporre agli operatori, anche per ciò che concerne le informazioni da riportare su etichette, cartelli di vendita e registri, menù. Il nuovo regolamento sui controlli pubblici ufficiali prevede infatti che '*se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti (…) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi*' (reg. UE 2017/625, articolo 138).

Senza dimenticare, quale *extrema ratio*, la segnalazione di notizie di reato. Ricordando l'articolo 650 del codice penale per l'omesso adempimento all'ordine dell'autorità, gli articoli 444 e 452 in ipotesi di vendita o somministrazione di alimenti nocivi (punibile anche a titolo di colpa, vale a dire per negligenza, imprudenza e imperizia), il 515 per la frode in commercio (la quale ultima può ricorrere in vari casi, anche in concorso con altri reati, come in quello di ri-etichettatura di alimenti scaduti). Oltre all'intramontabile reato contravvenzionale di cui all'articolo 5 della legge 283/1962.

Il sequestro sanitario è a sua volta una misura da azionare, ove del caso, ai sensi della legge 283/1962, articolo 1 ('*Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione*').

Reg. CE 882/04, reg. UE 2017/625, le *misure opportune*

'***Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti*** *(...) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi*' (reg. UE 2017/625, in applicazione dal 14.12.19, articolo 138. Così già il reg. CE 882/04, art. 54).

Opportune misure devono venire adottate in ipotesi di riscontro di non conformità. Le autorità sanitarie perciò '*dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori*'.[10]

Prescrizioni su etichette, cartelli nei punti vendita di alimenti sfusi, menù e registri in pubblici esercizi, mense e *catering*.[11] Sanzioni amministrative[12] e penali[13] in ipotesi di inadempimento, sequestro sanitario e notizia di reato *ad abundantiam*, ove del caso.[14]

---

[10] V. reg. UE 625/2017, articolo 138

[11] V. articoli http://www.foodagriculturerequirements.com/category/notizie/europa-allergeni-come-garantire-oggi-l'applicazione-delle-regole, http://www.foodagriculturerequirements.com/category/notizie/indicazione-degli-allergeni-regole-e-sanzioni-per-catering-mense-bar-pubblici-esercizi, http://www.foodagriculturerequirements.com/category/notizie/domande-e-risposte/allergeni-nel-catering-risponde-l'avvocato-dario-dongo

[12] Cfr. d.lgs. 193/07, articolo 6

[13] V. art. 650 codice penale, inosservanza provvedimenti autorità

[14] Cfr. legge 283/1962, articoli 1 e 5, codice penale, articoli 444 e 452

Parte V - Il provvedimento sanzionatorio

Solo il provvedimento sanzionatorio - che si chiami 'verbale di contestazione' o in altro modo - può produrre nei confronti del suo destinatario gli obblighi di pagamento della sanzione amministrativa comminata dall'Amministrazione, nei termini indicati, nonché di adempimento alle misure opportune di cui al precedente paragrafo. Le quali possono comprendere misure cautelari o sanzioni accessorie alla pena pecuniaria. Viceversa, il solo verbale di constatazione non è di per sé sufficiente a generare sanzioni, né può costituire oggetto di ricorso da parte del destinatario del controllo.

Al provvedimento sanzionatorio, che come ogni altro provvedimento della Pubblica Amministrazione risponde ai principi e le regole generali stabiliti nella legge 241/90 (c.d. legge sul procedimento amministrativo), viene perciò dedicata questa parte del testo.

Elementi essenziali del provvedimento sanzionatorio

Il provvedimento sanzionatorio deve anzitutto contenere i tre elementi essenziali di cui a seguire.

1) Motivazione. La motivazione è la parte centrale del provvedimento, ove sono indicati

- i presupposti di fatto, e
- le ragioni giuridiche

che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione Pubblica nei confronti di uno o più soggetti. Sulla base di una istruttoria condotta in una fase precedente all'erogazione della san-

zione (ad esempio, all'esito del verbale di constatazione) ovvero contestualmente alla stessa (ai sensi della legge 241/90, art. 3.1).

Se per strutturare la motivazione si ritiene opportuno fare (in tutto o in parte) riferimento all'istruttoria precedentemente condotta in sede di constatazione, il provvedimento sanzionatorio deve richiamare l'atto in cui tale istruttoria viene verbalizzato. A tal uopo, l'atto deve venire allegato al provvedimento sanzionatorio, a meno che esso non sia già stato notificato in precedenza al destinatario o ai destinatari della sanzione (legge 241/90, art. 3.3).

2) Termine. Il termine è lo spazio temporale entro cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento sanzionatorio, per contestare l'assenza di suoi elementi essenziali (quali la motivazione del provvedimento, che deve comprendere i criteri adottati per stabilire l'entità delle sanzioni comminate).

3) Autorità. Il provvedimento sanzionatorio deve altresì indicare l'Autorità a cui si deve poter ricorrere ai fini della sua impugnazione. Sia essa l'Autorità amministrativa gerarchicamente superiore (c.d. ricorso gerarchico), l'Autorità giudiziaria (c.d. ricorso giurisdizionale) o entrambe.

Accesso agli atti

Nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio faccia rinvio a elementi contenuti in documenti non disponibili al destinatario della sanzione, è necessario garantire l'accesso ai predetti atti - all'operatore che ne faccia richiesta – per consentire di prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

Considerati i tempi per richiedere l'accesso agli atti (legge 241/90, art. 24), in genere più lunghi di quelli imposti

per presentare ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, specialmente nel caso di ricorso gerarchico, è consuetudine richiedere nel ricorso la possibilità di venire sentiti dall'Autorità che sarà incaricata di valutarlo. Così da avere il tempo di eseguire l'accesso ai documenti ed eventualmente commentarli per vie brevi.

Nullità e annullabilità del provvedimento

Occorre prestare attenzione a una serie di elementi del provvedimento sanzionatorio, il cui difetto comporta la nullità dell'atto, che può venire dichiarata d'ufficio o su istanza del ricorrente in ogni stato e grado del giudizio.

La nullità sussiste laddove il provvedimento sanzionatorio:

- sia stato emanato da Autorità priva di competenza ad adottarlo (in quanto non espressamente attribuita di competenze per atto di legge),
- non rechi una corretta individuazione del destinatario e/o destinatari della sanzione,
- sia privo di data,
- sia del tutto carente di motivazione,
- ometta i termini entro cui poter ricorrere,
- ometta di indicare l'Autorità competente a valutare l'eventuale ricorso,
- sia contestato con mezzi di notifica irregolari,
- sia notificato al destinatario oltre il termine di 90 giorni dalla data della constatazione della violazione.

L'annullabilità del provvedimento è invece legata a vizi di minore entità, quali:

- sia stato adottato omettendo, o applicando in maniera erronea, le regole applicabili (violazione di legge),
- adozione dell'atto da parte di un Ufficio diverso rispetto a quello formalmente incaricato a comminare la sanzione, in seno all'Autorità competente (incompetenza relativa),
- motivazione irragionevole o non idonea a giustificare la comminazione di una specifica sanzione o una certa commisurazione della stessa (eccesso di potere).

Violazione di legge

Il provvedimento sanzionatorio deve venire adottato sulla base di disposizioni normative in vigore nel nostro Paese e applicabili al momento della contestazione (legge 689/81, c.d. *legge di depenalizzazione*, art. 1, *principio di legalità*).

Un aspetto delicato riguarda l'applicazione di normative tecniche nazionali che incidono sulla produzione e commercializzazione di beni, e la fornitura di alcuni servizi. Tali normative devono venire preventivamente notificate alla Commissione europea, prima della loro approvazione finale, e superare favorevolmente l'*iter* di notifica previsto dalla dir. 2015/1535/UE e - per quanto attiene all'informazione sui prodotti alimentari - del reg. UE 1169/11 (art. 45).

L'autorità di controllo dovrebbe astenersi dall'irrogare sanzioni basate su atti normativi illegittimi, se pure formalmente in vigore, in quanto non notificati a Bruxelles in ottemperanza alle

predette norme europee. Le quali ultime, nella gerarchia delle fonti di diritto, hanno rango superiore alla legge costituzionale.

Le normative illegittime per le ragioni anzi dette - che si riscontrano purtroppo in entrambi i DM 26.7.17 su origine di pasta e riso[1] di cui alla successiva Parte VI - dovranno venire disapplicate, *tamquam non essent*, dall'Autorità chiamata a valutare l'impugnazione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Criteri di commisurazione delle sanzioni amministrative

Nella stesura del provvedimento sanzionatorio e della sua motivazione è infine necessario considerare e motivare i criteri di commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Riferendosi ai seguenti criteri previsti dalla legge 689/81, all'articolo 11.

- **Gravità della violazione**. Bisogna valutare ad esempio se la condotta dell'operatore abbia potenzialmente esposto a rischio la salute del consumatore o si sia limitata a violare le sole norme a tutela del mercato. Se l'illecito abbia rappresentato una prassi diffusa e costante dall'azienda, ovvero sia stato circoscritto a un numero limitato di prodotti per un periodo più o meno breve.
- **Condizioni economiche** del destinatario della sanzione. La sanzione deve risultare proporzionata alla dimensione dell'azienda, in termini di fatturato e operatività.

---

[1] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-grano-e-riso-caos-inutile

- **Opera svolta** dal destinatario della sanzione per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito. Bisogna a tal uopo valutare la prontezza nel ritirare i prodotti fuorilegge, annullare o correggere etichette e pubblicità irregolari,
- **Attitudine,** propensione o tendenza del destinatario della sanzione a violare le norme di legge. Recidiva e serialità giustificano la comminazione di sanzioni orientate verso il massimo edittale.

La mancata considerazione degli elementi di cui sopra nella motivazione del provvedimento, come pure la loro applicazione con modalità illogiche, può comportare l'annullamento dell'atto in sede di ricorso.

L'istituto della continuazione

La legge 689/81, c.d. *legge di depenalizzazione*, contempla l'ipotesi in cui in un medesimo arco temporale sia stata verificata la violazione di più disposizioni soggette a sanzioni amministrative (art. 8).

In entrambe le ipotesi di un'unica azione o omissione che violi più disposizioni di legge, ovvero di più azioni che violino la stessa o più disposizione di legge - in uno iato temporale tale da poter ricondurre gli illeciti a un unico disegno - si deve applicare la sanzione prevista per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo.

L'autorità che emette il provvedimento sanzionatorio ha così la possibilità di adottare una punizione sufficientemente afflittiva e deterrente, senza bisogno di sommare i singoli importi delle pene relative a ciascuna violazione.

Parte VI - Origine latte, pasta, riso, pomodoro. I decreti effimeri

Ai decreti sull'origine di latte, pasta e riso, pomodoro va purtroppo la parte finale del presente testo. Perché si tratta di decreti a obsolescenza programmata,[1] castelli di carte poggiate sulla sabbia. Decreti illegittimi, per difetto di doverosa notifica e successivo via libera da Bruxelles, che le autorità sono quindi tenute a disapplicare (si veda il precedente paragrafo '*Violazione di legge*'). Utili solo a illudere gli elettori, con la complice propaganda delle organizzazioni agricole vicine al governo.

Al di là dei proclama, i decreti in questione perderanno efficacia di qui a pochi mesi, a far data dall'entrata in vigore del regolamento europeo che definisce le modalità per indicare la diversa provenienza dell'ingrediente primario[2] (>50%) rispetto all'origine del prodotto (vale a dire, il Paese di sua ultima trasformazione sostanziale), laddove quest'ultima sia citata in etichetta o pubblicità.

Nulla è affidato al caso. Gli allora ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato carta straccia,[3] oggetto di grande propaganda in Italia ma nessuna preoccupazione da parte di Bruxelles. Proprio perché sono i decreti stessi - scientemente emanati in contrasto alle regole che vigono in Europa[4] - a presentare in etichetta una breve 'data di scadenza'. Salvo costringere decine di migliaia di operatori in Italia ad adattarvisi in tutta fretta, con non

---

[1] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-vincitori-e-vinti

[2] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario

[3] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/origine-pasta-grano-e-riso-il-governo-va-in-delirio-e-noi-paghiamo

[4] V. reg. UE 1169/11, articolo 45, e dir. 2015/1535/UE (TRIS, *Technical Regulation Information System Database*)

pochi oneri di revisione delle etichette, per garantire il rispetto di tali effimere norme, di cui si riporta sintetica analisi.

Origine latte, il DM 9.12.16

Il decreto interministeriale 9.12.2016[5] ha prescritto di citare il Paese di mungitura e quello di trasformazione del latte '*sulle etichette dei seguenti prodotti alimentari*' realizzati in Italia:

- formaggi,[6] latticini e cagliate,
- burro, panna e materie grasse derivate dal latte,
- creme lattiere spalmabili,
- latte e creme di latte (anche concentrate, con aggiunta di zucchero o edulcoranti),
- latticello, latte e creme coagulate, kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate (se pure concentrate, con l'aggiunta di zucchero o edulcoranti, frutta o cacao, aromi),

---

[5] In Gazzetta Ufficiale 19.12.2017, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/19/17A00291/sg

[6] Sono tuttavia esclusi '*i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al già citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario è contenuta nella parte III dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento unico OCM)*'. Tra i prodotti esclusi si segnalano in particolare i formaggi fusi https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/latte-di-masseria-risponde-l-avvocato-dario-dongo. Cfr. circolare ministeriale 24 febbraio 2017, in G.U. 3 aprile 2017, Serie Generale n. 78, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/03/17A02419/sg

- siero di latte (anche concentrato o addizionato di zucchero o edulcoranti),
- prodotti costituiti da componenti naturali del latte (quand'anche addizionati di zucchero o edulcoranti).

Mutuo riconoscimento. Il decreto non si applica agli alimenti realizzati in UE, nello Spazio Economico Europeo e in Turchia. Né ai prodotti registrati come DOP, IGP e a quelli certificati come biologici.

Le diciture '*miscela di* *latte di Paesi UE*' (e/o '*non UE*') o '*latte condizionato o trasformato in Paesi UE*' (e/o '*non UE*') possono venire impiegate, nei rispettivi casi.[7]

L'indicazione di sintesi '*origine del latte* *(…)*' è altresì ammessa, in alternativa alle precedenti, qualora esso sia stato munto e lavorato nello stesso territorio nazionale.

Sanzioni. Le violazioni degli obblighi previsti dal DM 9.12.17 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro.

Tempi. Le nuove etichette, con precisazione dell'origine del latte, sono state introdotte in via obbligatoria il 19.4.2017. Con facoltà di commercializzare fino a esaurimento scorte, non oltre il 16.10.17, i prodotti lattiero-caseari '*portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati*' prima del 19.4.17.

---

[7] Tali indicazioni possono venire fornite anche nelle ipotesi di '*latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l'approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE*'. (Cfr. circolare di cui in nota precedente)

Il decreto cesserà di avere effetto a partire dall'1 aprile 2019. Sicuramente prima, poiché '*il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore*' del regolamento della Commissione europea sull'indicazione d'origine dell'ingrediente primario, attesa nel 2018.[8]

Origine latte, i punti deboli da ricordare

L'utilizzo di cagliate[9] nella produzione dei formaggi è invece deliberatamente occultato ai consumatori. L'allora ministro Maurizio Martina proclamava '*politiche di massima informazione e trasparenza*'.[10] Eppure, nella circolare ministeriale rivolta '*alle organizzazioni imprenditoriali*' e '*agli organismi di controllo*', si era premurato di precisare che:

- '*il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari preimballati (…) del quale va indicata l'origine in termini di «paese di mungitura», «paese di condizionamento o paese di trasformazione» è il latte.*' Escludendo così dalla '*massima informazione e trasparenza*' tutti gli altri ingredienti, definiti come
- *'qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione*

---

[8] Cfr. DM 9.12.17, c.d. decreto origine latte, articolo 7.3

[9] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/decreto-origine-latte-dove-sta-la-cagliata-risponde-l-avvocato-dario-dongo_1

[10] Vedasi comunicato stampa https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11204 V. circolare di cui in nota 2, al punto 2

o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata.'[11]

Aveva avuto premura di chiarire, l'allora ministro, che '*Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea'.*[12] E dunque, il '*Paese di trasformazione*' del latte va a confondersi con quello ove ha avuto luogo l'ultima trasformazione sostanziale.[13]

I soli alimenti preimballati sono soggetti alla dichiarazione d'origine del latte. Con esclusione perciò '*di prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta*'.[14]

Sono infine esclusi '*i prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti compositi utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati'.*[15]

---

[11] V. circolare di cui in nota 89, al punto 2

[12] *Ibidem*, punto 1, ultimo capoverso

[13] Il reg. UE 952/13, Codice doganale comune, riferisce a '*l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*' (art. 60.2)

[14] Come precisato in circolare 24.2.17, punto 1

[15] *Idem* c.s.

Origine grano e semola nella pasta, DM 26.7.17

Il decreto interministeriale 26.7.17 - *Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro*[16] - prevede che la pasta prodotta in Italia e immessa in commercio sul territorio nazionale debba riportare in etichetta '*le seguenti diciture:*

a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;

b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro' (articolo 2).

Qualora i grani siano coltivati in diversi Paesi, la notizia di cui al precedente punto 'a' può venire completata 'con una delle seguenti diciture: '*UE*', '*non UE*', '*UE e non UE*'.

'***Qualora il grano*** *utilizzato è stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese*' è poi possibile impiegare '*la dicitura: «nome del Paese» nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE' a seconda dell'origine*' (articolo 3).

Quanto alle modalità d'indicazione di origine di grano e semola, si applicano i criteri generali di leggibilità delle notizie obbligatorie in etichetta di cui al regolamento *Food Information to Consumer*.[17] In particolare, tali indicazioni devono venire '*apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o*

---

[16] V. DM 26.7.17, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/17/17A05704/sg

[17] Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 13 e Allegato IV

separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire'.[18]

Di conseguenza, l'esatto adempimento al (pur illegittimo ed effimero) decreto comporta l'apposizione in etichetta delle diciture '*Paese di coltivazione del grano…*' e '*Paese di molitura…*', secondo i criteri di cui sopra. Senza potersi ammettere, viceversa, l'inserimento delle predette notizie nel quadro di una più ampia narrativa.[19]

Tempi. Il DM 26.7.17 è entrato in vigore il 13.2.18. E cesserà di avere efficacia al più tardi il 31.12.20. Sicuramente prima, poiché '*il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore*' del regolamento della Commissione europea sull'indicazione d'origine dell'ingrediente primario, attesa nel 2018.[20]

Un periodo transitorio è stato comunque concesso ai prodotti '*immessi sul mercato o etichettati prima*' del 13.2.2018, che possono comunque venire commercializzati – all'ingrosso e al dettaglio – fino all'esaurimento delle relative scorte.

Origine pasta, i punti deboli da ricordare

Il decreto interministeriale 26 luglio 2017 si applica solo '*alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente*

---

[18] Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 13.1, testualmente copiato nel D.M. 26.7.17, articolo 4.2

[19] Non si può dunque ammettere, ad esempio, che le informazioni su origine grano e semola vengano 'diluite' in una illustrazione più ampia di aziende, storie e prodotti

[20] V. DM 26.7.17, articolo 7.2

della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187'.[21]

Le paste escluse dall'obbligo di indicare in etichetta l'origine di grano e semola sono perciò:

- paste alimentari fresche e stabilizzate (DPR 187/2001, articolo 9),
- pasta alimentare *'destinata all'esportazione'* (DPR 187/2001, articolo 12),
- paste realizzate a partire da cereali diversi dal grano duro *(Triticum durum)*. Come il farro *(Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta)* il grano khorasan *(Triticum turgidum ssp. Turanicum*, noto come 'kamut'), il grano saraceno, riso e mais (utilizzati nelle paste senza glutine). Ovvero, paste realizzate a partire da legumi.

La pasta biologica di grano duro, viceversa, non può intendersi esclusa dal campo di applicazione del c.d. 'decreto origine pasta'. Né si può ipotizzare una sintesi delle indicazioni d'origine rispettivamente prescritte dal reg. CE 834/07[22] e dal decreto 26.7.17, poiché le due normative prevedono differenti criteri di applicazione.

---

[21] Cfr. DM 26.7.17, articolo 1, *ambito di applicazione*, comma 1

[22] V. reg. CE 834/07, articolo 24. L'origine del prodotto 'bio' è prevista con diciture '*Agricoltura UE*' e/o non UE. Con possibilità di precisare il Paese di coltivazione della materia prima agricola

Origine riso, DM 26.7.17

Il decreto interministeriale 26.7.17 dispone la '*indicazione dell'origine in etichetta del riso*'.[23]

Premesse. Sono richiamati i regolamenti UE relativi a:

- OCM, Organizzazione Comune dei Mercati,[24]
- FIC, *Food Information to Consumers*, informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari,[25]
- Codice Doganale UE. Cfr. reg. UE 952/13, articolo 60.[26]

Si richiama inoltre la risoluzione[27] con cui il Parlamento europeo ha invitato la Commissione '*a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto. Nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne. E a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente. Elaborando proposte legislative in questi settori*'.

Si considera quindi l'interesse dei consumatori a conoscere l'origine effettiva dei prodotti e in particolare '*l'origine del risone per la produzione del riso*'.

---

[23] DM 26.7.17, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/16/17A05698/sg

[24] V. reg. UE 1308/07, Allegato II, Parte I, Definizioni per il settore del riso

[25] V. reg. UE 1169/11

[26] Cfr. reg. UE 952/13, articolo 60

[27] Risoluzione P8_TA-PROV(2016)0225 del 12.5.16.

Le etichette del riso devono riportare le indicazioni di:

a) '*Paese di coltivazione del riso*', cioè il territorio dove è stato coltivato il risone,

b) '*Paese di lavorazione*', ove è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone,

c) '*Paese di confezionamento*' (articolo 2).

In caso di riso coltivato e/o lavorato in più Paesi, è consentito l'impiego delle diciture '*UE*', '*non UE*', '*UE e non UE*', a seconda dei casi (art. 3).

Le indicazioni d'origine devono venire '*apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili*' (articolo 4).[28]

Mutuo riconoscimento. L'applicazione del decreto non è estesa ai prodotti realizzati in altri Stati membri nel rispetto delle regole UE.

Tempi. Anche il decreto origine riso, come quelli relativi a latte e pasta, perderà efficacia a far data dall'entrata in vigore del regolamento CE sulle modalità d'indicazione della provenienza dell'ingrediente primario. L'applicazione del decreto è in ogni caso prevista '*in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020*'.

Origine riso, le questioni da affrontare

Per salvare il riso italiano ed europeo è indispensabile e urgente porre un drastico freno alle importazioni a basso costo dai

[28] Meglio sarebbe stato precisare quale campo visivo, ad esempio quello della denominazione di vendita

paesi extra-UE. Ciò è stato chiesto alla Commissione europea dai ministri all'Agricoltura di 8 Stati membri, con un appello firmato il 17.7.2017 - da Italia, primo produttore di riso[29] in Europa, Francia, Spagna, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Portogallo e Romania.

Stop alle importazioni di riso. Il documento chiede alla Commissione quattro azioni. In primo luogo un tetto alle importazioni di riso *low cost*, spesso realizzato in condizioni di *dumping* socio-ambientale, le quali arrecano gravi danni alle produzioni europee.

Secondo l'Ente Risi, dal 2009 – data della liberalizzazione delle importazioni dai Paesi meno avanzati (PMA) – le importazioni di riso sono cresciute del 65%, raggiungendo il volume record di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015/2016. Di conseguenza, il riso europeo resta nei magazzini. Le giacenze sono ora stimate in 586.000 tonnellate, pari al 30% della produzione UE.

Per porre un freno all'invasione di riso extra-UE, gli 8 governi hanno chiesto alla Commissione europea di:

- attivare la clausola di salvaguardia sulle importazioni dai paesi EBA (*Everything But Arms*).[30] Considerando l'opportunità di rimuovere i vincoli che limitano l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni dai PMA

[29] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/riso/produzione-riso

[30] L'iniziativa '*Tutto tranne le armi*' (EBA) concede l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti, ad eccezione di armi e munizioni, ai Paesi meno sviluppati (PMS). Con la riforma, tali misure sono state estese 49 Paesi meno sviluppati che beneficiano del regime EBA per un periodo illimitato. Di questi, 33 sono paesi africani, 10 sono paesi asiatici, 5 sono paesi della regione del Pacifico e l'ultimo si trova nei Caraibi (Haiti). Sui regimi commerciali applicabili dalla UE ai Paesi in via di sviluppo si veda http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.3.html#_ftn5

(Paesi meno avanzati) e da altre origini nel Sistema delle Preferenze Generalizzate,

- riconoscere la specificità del settore nella nuova PAC, Politica Agricola Comune.

I danni sociali e ambientali del riso extra-UE. La richiesta degli 8 governi alla Commissione europea ha indugiato anche sulle sorti delle popolazioni e dei territori da cui proviene il riso.

A differenza di quanto avviene per altre produzioni extra-UE notoriamente insostenibili[31] e pure massivamente importate, come l'olio di palma, per il riso la questione è stata sollevata.

Si è perciò richiesto a Bruxelles di '*approfondire gli studi per valutare gli effetti che questi sistemi riguardanti i paesi meno sviluppati ed i Sistemi di Preferenze Generalizzate hanno avuto sui diritti sociali e dei lavoratori nei paesi EBA, come anche le conseguenza ambientali dei sistemi di produzione locali*'.

Riso, offrire ai consumatori la possibilità di eseguire scelte consapevoli d'acquisto. Ultima misura invocata per salvare il riso europeo è stata l'adozione a livello europeo di una etichetta trasparente,[32] completa della provenienza della materia prima. In modo da consentire ai consumatori la consapevole scelta del riso *Made in Europe*, meglio ancora se *Made in Italy*. Ma la Commissione europea - che ha già espresso posizioni neo-liberiste contrarie alla dichiarazione obbligatoria d'origine delle materie prime degli ali-

[31] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/olio-di-palma-insostenibile-dalle-favole-dei-palmocrati-ai-dati-su-emissioni-di-gas-serra-e-cambiamento-climatico

[32] V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-del-riso-il-decreto-italiano-notificato-a-bruxelles

menti , senza dare riscontro ai successivi solleciti del Parlamento[33] - non ha ancora dato seguito all'appello degli 8 Stati membri interessati a salvaguardare la produzione risicola del vecchio continente.

Origine pomodoro, DM 16.11.17

Il DM 16.11.17 - *Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro*[34] - è l'ultimo dei decreti nazionali a obsolescenza programmata. Un'ottima iniziativa - condivisa tra l'altro dall'industria conserviera italiana - realizzata tuttavia in contrasto con le regole europee sulla notifica preventiva delle normative nazionali. Perciò illegittima e inapplicabile,[35] oltreché in ogni caso destinata a vita brevissima, come si vedrà.

Premesse. Viene fatto richiamo al reg. UE 1169/2011, *Food Information Regulation*, e al reg. UE 952/2013, ultimo aggiornamento del codice doganale dell'Unione Europea. Oltreché alla

---

[33] V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/europa-origine-delle-materie-prime-la-commissione-propone-di-mantenere-lo-status-quo, https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/etichettatura-d-origine-prosegue-il-dibattito-tra-commissione-e-parlamento-europeo

[34] V. DM 16.11.17, *Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro*, su http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01366&elenco30giorni=false.

[35] Si veda al riguardo la precedente Parte V, al paragrafo '*Violazione di legge*'. Si noti bene che lo stesso governo aveva invece notificato a Bruxelles il decreto interministeriale 4387/17 sulla qualità dei pomodori - cfr. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=153 - e ha invece deliberatamente omesso di rispettare le regole di notifica per il decreto sull'indicazione d'origine dei pomodori nelle relative conserve

legge 154/2016, recante '*Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro*' (articoli 23-26) e al DM 4387/2017, che determina i '*requisiti qualitativi minimi dei prodotti della trasformazione del pomodoro*'.

Campo di applicazione. Il decreto si applica '*esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:*

a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge 154/2016;

b) sughi e salse preparati a base dl pomodoro (di cui al codice doganale 20132000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale sia costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea' (articolo 1, *ambito di applicazione*).[36]

Sono invece esclusi dall'applicazione del decreto i prodotti '*legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo*' (articolo 6, *clausola di mutuo riconoscimento*).

---

[36] '*Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:*

a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento' (reg. UE 1169/11, articolo 26.3)

L'indicazione di origine sulle etichette dei prodotti di cui sopra '*prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:*

a) ***Paese di coltivazione del pomodoro****: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;*

b) ***Paese di trasformazione del pomodoro****: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato*'.

Origine. '*Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui all'art. 1 comma 1 sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione di origine potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese*' (articolo 2, *indicazioni d'origine da riportare in etichetta*).

Laddove in più Paesi abbiano avuto luogo la coltivazione e/o trasformazione dei pomodori, potranno venire utilizzate a seconda dei casi le diciture '*UE*', '*non UE*', '*UE e non UE*' (articolo 3, *indicazione in etichetta nel caso di coltivazione del pomodoro in più Paesi*).

Leggibilità. Le indicazioni sull'origine del pomodoro, com'è ovvio, devono essere '*indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 (…) non è inferiore a 1,2 millimetri.*'[37]

Informazione pubblica. '*Il Ministero delle politiche agri-*

[37] L'altezza minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie in etichetta è invece pari a 0,9 mm, qualora la superficie più ampia della confezione abbia un'area inferiore a 80 cm2. Si veda http://www.foodagriculturerequirements.com/misura-confezioni-e-criteri-di-leggibilità-risponde-l-avvocato-dario-dongo

cole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste dalla legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono [anzi può, ndr] definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto' (articolo 4, disposizioni per favorire una migliore informazione al consumatore).

Sanzioni. '*Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109*' (articolo 5, *sanzioni applicabili*). Vale a dire, sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 1.600 e 9.500 euro.

Efficacia temporale e periodo transitorio. Il decreto entrerà in vigore il 26 agosto 2018, con facoltà per gli operatori di smaltire i prodotti confezionati entro tale data con etichette non aggiornate alle nuove previsioni.

Il provvedimento, la cui teorica vigenza è prevista fino al 31 dicembre 2020, perderà comunque efficacia a far data dall'entrata in vigore dell'atteso regolamento della Commissione europea in tema di dichiarazione d'origine dell'ingrediente primario (articolo 7, *disposizioni transitorie e finali*).

Reg. UE 1169/11 e d.lgs. 231/17, precetti e sanzioni

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Capo I VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI				
Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del reg.UE 1169/11				
Art. **7**	Pratiche leali d'informazione	Art. **3**	Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **3.000** a **24.000** €
Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento				

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **8**.3	Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.	Art. **4** .1	**"Commercializzazione di prodotti con informazioni non conformi al Reg. UE 1169/11 e/o alle disposizioni nazionali"** Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **500** a **4.000** €
Art. **8**.4	Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.	Art. **4.** 2	**"Alterazione o omissione delle informazioni relative ad un alimento"** Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **2.000** a **6.000** €

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **8**.6	Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.	Art. **4**.3	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €
Art. **8**.7	Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna: a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.	Art. **4.** 4	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Capo II VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI PREIMBALLATI E DELLE RELATIVE MODALITÀ DI ESPRESSIONE				
Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento				
Art. **9**	*1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:*			

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **9**.1.c	**c)** qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata	Art. **5.**1	**"Mancata indicazione dei c. d. allergeni"** Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'**articolo 9, paragrafo 1, lettera c)** , del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da… ***"Esenzione per i casi di procedure di blocco, ritiro richiamo già in atto"*** *La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.*	da **5.000** a **40.000** €

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **9**.1	**a)** la denominazione dell'alimento; **b)** l'elenco degli ingredienti; ….. **d)** la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; **e)** la quantità netta dell'alimento; **f)** il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; **g)** le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; **h)** il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1; **i)** il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26; **j)** le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; **k)** per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; **l)** una dichiarazione nutrizionale.	Art. **5**.2	Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma… La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'**articolo 9, paragrafo 1, lettera g)** , comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.	da **3.000** a **24.000** €
Art. **10**	Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti			
All. **III**	ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI			
Art. **9**.1.h	h)il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1		L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se	

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **8**.1	L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione	Art. **5**.3	diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h) , del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.	da **3.000** a **24.000** €
Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'allegato IV del regolamento				
Art. **9**.2	Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l'articolo 35, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.	Art. **6**	La mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €
Art. **9**.3	Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.			
Art. **12**	Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti			

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **13**	Presentazione delle indicazioni obbligatorie			
All. **IV**	DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X			
Art. **14**	Vendita a distanza	Art. **7**	Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **2.000** a **16.000** €
Capo III VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE				
Violazioni in materia di ***denominazione dell'alimento*** *di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento*				

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **17**	Denominazione dell'alimento	Art. **8.**1	Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **2.000** a **16.000** €
		Art. **8.**2	***"Riduzione della sanzione"*** Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente **errori od omissioni formali**, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **500** a **4.000** €

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **7**.2	È ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.	Art. **8.**3	La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **500** a **4.000** €
Art. **7**.3	In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per i consumatori.			

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
All. **VI**	DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LA ACCOMPAGNANO ***PARTE A*** *— INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO* ***PARTE B*** *— REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»* ***PARTE C*** *— REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEI BUDELLI PER INSACCATI*	Art. **8.**4	La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €
Art. **18**.2	Elenco degli ingredienti *Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro* ***denominazione specifica****, conformemente alle regole previste all'articolo 17 e all'allegato VI*	Art. **8.**5	Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti	si vedano righe precedenti a seconda dei casi
Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento				
Art. **18**. 1 e 3	L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.	Art. **9.**1	Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una.somma…	da **2.000** a **16.000** €

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
	Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.	Art. **9.2**	***"Riduzione della sanzione"*** Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **500** a **4.000** €
All. **VII**	INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI **Parte A** — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO **Parte B** — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UNA DENOMINAZIONE SPECIFICA **Parte C** — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA SEGUITA DALLA DENOMINAZIONE SPECIFICA O DAL NUMERO E **Parte D** — DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI **Parte E** — DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI			

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
All. **VII**	INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI **Parte A** — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO **Parte B** — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UNA DENOMINAZIONE SPECIFICA **Parte C** — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA SEGUITA DALLA DENOMINAZIONE SPECIFICA O DAL NUMERO E **Parte D** — DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI **Parte E** — DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI	Art. **9**.3	La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €
Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento				
Art. **21**	Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze	Art. **10**	La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **2.000** a **16.000** €
All. **II**	SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE			

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento				
Art. **22**	Indicazione quantitativa degli ingredienti	Art. **11**	Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantità netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €
All. **VIII**	INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI			
Art. **23**	Quantità netta			
All. **IX**	INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA			
Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento				
Art. **24**	Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento	Art. **12.**1	La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta	da **1.000** a **8.000** €

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
All. **X** par. 1	Modalità di indicazione ed esenzioni relative al **termine minimo di conservazione**		l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	
Art. **24**	Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento	Art. **12.2**	La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma… *Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione «**Surgelato il …**», in luogo dell'espressione «**Congelato il …**» prevista alla lettera a) , **non** comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.*	da **2.000** a **16.000** €
All. **X** par. 2	Modalità di indicazione ed esenzioni relative alla **data di scadenza**			
All. **X** par. 3	Modalità di indicazione ed esenzioni relative alla **data di congelamento**			
Art. **24**	Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento	Art. **12.3**	Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o ***esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza***, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento**, *il cedente o il soggetto che espone l'alimento*** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **5.000** a **40.000** €
All. **X**	TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI CONGELAMENTO			

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento				
Art. **26**	Paese d'origine o luogo di provenienza	Art. **13**	Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **2.000** a **16.000** €
			"Riduzione della sanzione" Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **500** a **4.000** €
Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento				
Art. **28**	Titolo alcolometrico	Art. **14**	La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 e all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **500** a **4.000** €
All. **XII**	TITOLO ALCOLOMETRICO			

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento				
Art. **30**	Contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria	Art. **15**	La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **2.000** a **16.000** €
Art. **31**	Calcolo della dichiarazione nutrizionale obbligatoria			
Art. **32**	Espressione per 100 g o per 100 ml			
Art. **33**	Espressione per porzione o per unità di consumo			
Art. **34**	Presentazione			
Art. **35**	Forme di espressione e presentazione supplementari			
Capo IV VIOLAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI				
Art. **36**.1	Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.	Art. **16.1**	Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, **le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto**.	

Reg. UE 1169/11	Precetto	D.lgs. 231/17	Violazione	Sanzione
Art. **36**.2	2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti: a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7; b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.	Art. **16.**2	Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma… *La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse successivamente all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.*	da **3.000** a **24.000** €
Art. **36**.3	3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza; b) informazioni relative all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all'allegato XIII; e			

D.lgs. 231/2017, adeguamento norme nazionali, sanzioni

D.Lgs. 231/17	Argomento	D.Lgs. 231/17	Violazione	Importo sanzioni
TITOLO III ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E RELATIVE SANZIONI				
Capo I ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE				
Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva 2011/91/UE				
Art. **17**	Lotto o partita	Art. **21.**1	L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **3.000** a **24.000** €
		Art. **21.**2	L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €

D.Lgs. 231/17	Argomento	D.Lgs. 231/17	Violazione	Importo sanzioni
Art. **18**	Distributori automatici o locali commerciali automatizzati (*alimenti non preimaballati*)	Art. **22.**1	L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma… *La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.*	da **1.000** a **8.000** €
		Art. **22.**2	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) , del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) , del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **5.000** a **40.000** €
		Art. **23.**1	L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €

D.Lgs. 231/17	Argomento	D.Lgs. 231/17	Violazione	Importo sanzioni
Art. **19**	Vendita di prodotti non preimballati	Art. **23.**2	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) , del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) , del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **3.000** a **24.000** €
		Art. **23.**3	Quando l'indicazione di cui al comma 2 è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **1.000** a **8.000** €
			Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **500** a **4.000** €
		Art. **23.**4	L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma…	da **500** a **4.000** €

D.Lgs. 231/17	Argomento	D.Lgs. 231/17	Violazione	Importo sanzioni
Art. **20**	Prodotti non destinati al consumatore	Art. **24**	L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da…	da **500** a **4.000** €

Reg. CE 1924/06 e d.lgs. 27/17, *Nutrition & Health Claims*, sanzioni

Reg. UE 1924/06	Argomento	D.Lgs. 27/17	Violazione	Importo sanzioni
Capo II *Violazione dei requisiti generali*				
Art. **3**.1	**Principi generali per tutte le indicazioni** Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: ...; **b)** dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; **c)** incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; ...;	Art. **3**	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo **3**, paragrafo **primo**, lettere **b)** e **c)**, del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da... **se l'indicazione è sulla salute**	da **3.000** a **30.000** €
			e da... **se l'indicazione è nutrizionale**	da **2.000** a **20.000** €
Art. **4**.3	Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute. Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, sono ammesse soltanto quelle riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico in bevande con un volume alcolico superiore all'1,2 %.	Art. **4**	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo **4**, paragrafo **3**, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da... **se l'indicazione è sulla salute**	da **5.000** a **20.000** €
			e da... , **se l'indicazione è nutrizionale**, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.	da **3.000** a **10.000** €

Reg. UE 1924/06	Argomento	D.Lgs. 27/17	Violazione	Importo sanzioni
Art. **5**.3	Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.	Art. **5**	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo **5**, paragrafo **3**, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da...	da **2.000** a **10.000** €
Art. **6**.3	Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.	Art. **6**	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo **6**, paragrafo **3**, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da...	da **2.000** a **6.000** €

Reg. UE 1924/06	Argomento	D.Lgs. 27/17	Violazione	Importo sanzioni
Art. **7**	L'etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori (1). Qualora sia formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento. La quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.	Art. **7**	Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da…	da **2.000** a **16.000** €
Capo III *Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali*				

Reg. UE 1924/06	Argomento	D.Lgs. 27/17	Violazione	Importo sanzioni
Art. **8**	Condizioni specifiche **1.** Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. **2.** Le modifiche dell'allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità. Ove opportuno, la Commissione coinvolge le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori, per valutare la percezione e la comprensione delle indicazioni in questione.	Art. **8**	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da..	da **3.000** a **12.000** €
Art. **9**	Indicazioni comparative **1.** Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto. **2.** Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.	Art. **9**	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da...	da **3.000** a **12.000** €

Reg. UE 1924/06	Argomento	D.Lgs. 27/17	Violazione	Importo sanzioni
Capo IV *Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute*				
Art. **10**	**1.** Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli **13** e **14**.	Art. **10**	1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli **13** e **14** del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da…	da **6.000** a **24.000** €
			2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli **13** e **14** del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da…	da **3.000** a **12.000** €

Reg. UE 1924/06	Argomento	D.Lgs. 27/17	Violazione	Importo sanzioni
Art. **11**	Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute: a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento; b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso; c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.	Art. **12**	Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da…	da **5.000** a **40.000** €

D.lgs. 145/17, sede dello stabilimento, sanzioni

D.Lgs. 145/17	Precetto	D.Lgs. 145/17	Violazione	Sanzione
Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015				

D.Lgs. 145/17	Precetto	D.Lgs. 145/17	Violazione	Sanzione
Art. **3**	Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento **1.** I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011. **2.** I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.	Art. **5.**1	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo **3** del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da…	da **2.000** a **15.000** €
Art. **4** comma 4	Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento **4.** Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.	Art. **5.**2	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo **4**, comma **4**, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da	da **2.000** a **15.000** €

D.Lgs. 145/17	Precetto	D.Lgs. 145/17	Violazione	Sanzione
Art. **4** comma 5	Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento **5.** L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.	Art. **5.**3	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo **4**, comma **5**, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da…	da **1.000** a **8.000** €

Art. **5** comma 4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Etichette e imballaggi alimentari, registri e menù in locali di vendita dei prodotti sfusi e pubblici esercizi, *ecommerce*, informazione B2B.
Il regolamento UE 1169/11, c.d. *Food Information Regulation*, trova finalmente applicazione nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, che reca la disciplina sanzionatoria per le sue violazioni.
Il d.lgs. 231/17 abroga il previgente d.lgs. 109/92 e aggiorna le notizie da riferire su alimenti venduti sfusi e preincarti, nonché su cibi e bevande somministrati dalle collettività (es. bar e gelaterie, ristoranti e pizzerie, mense e *catering*).
Il presente testo offre un'analisi di dettaglio delle citate norme, con numerosi esempi, sotto entrambe le prospettive degli operatori responsabili e delle autorità deputate ai controlli.
Le normative in esame interessano tutti gli operatori della filiera agroalimentare, *from the farm to the fork*. Un settore ampio e variegato che esprime complessivamente il 13,2% dell'occupazione e l'8,7% del PIL.
Ai consumatori in Italia - 61 milioni di residenti e 403 milioni di turisti ogni anno - devono venire garantiti i diritti d'informazione a tutt'oggi spesso disconosciuti, purtroppo. Il migliore augurio è dunque quello del ripristino della legalità.

L'AUTORE Dario Dongo (Genova 1971), avvocato e giornalista, MBA, Ph.D. in diritto alimentare europeo. Inizia la sua carriera nel 1993 occupandosi di diritto penale, alimentare e tributario nello studio legale Vernazza a Genova. Nel 1999, in Ferruzzi (Eridania-Beghin Say) è responsabile affari legali delle società italiane del gruppo. Dal 2002 al 2012 è responsabile delle politiche europee e regolative in Federalimentare (Confindustria), su Bruxelles e Roma.
Nel 2012 costituisce WIISE Srl - *Workable Ideas & Initiatives 4 a Sustainable Economy* (Roma-Milano-Genova-Bruxelles), nel cui ambito si sviluppano i progetti

- FARE - *Food and Agriculture Requirements*, una squadra di professionisti che offre servizi strategici, legali e tecnici su alimenti e mangimi, FMCG, diritto dei consumatori, e

- GIFT - *Great Italian Food Trade*, il primo portale in 8 lingue dedicato all'informazione indipendente sulla cultura alimentare italiana, lo sviluppo sostenibile e la nutrizione equilibrata.

Autore di migliaia di articoli e vari libri - anche sul sito il Fatto Alimentare, da lui co-fondato nel 2010 - oltreché docente e relatore a centinaia di convegni e lezioni sul diritto alimentare.

e book disponibile

ISBN: 978-88-942004-3-0

15.00 *EURO*

www.greatitalianfoodtrade.it